

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

58^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1992

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» (463-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	3 e passim
* CHIARANTE (PDS)	8
* CANNARIATO (Misto-La Rete)	11
COMPAGNA (Misto-PLI)	11
PAVAN (DC)	13
* COVI (Repubb.)	17
* MARINUCCI MARIANI (PSI)	18
BONO PARRINO (Misto-PSDI)	20

GRUPPI PARLAMENTARI

Autorizzazione alla costituzione Pag. 23

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

PRESIDENTE	23 e passim
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	34
* SAPORITO (DC)	34
CREUSO (DC)	35
* FERRARI Karl (Misto-SVP)	36
DE PAOLI (Misto)	37
DUJANY (Misto-Valleé d'Aoste)	37
Votazioni nominali con appello	23 e passim
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	58

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE	59
SERENA (Lega Nord)	59

58ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 OTTOBRE 1992

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992 .. Pag. 60****ALLEGATO**

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
NON PRESI IN ESAME DALL'ASSEMBLEA
A SEGUITO DELLA QUESTIONE
DI FIDUCIA POSTA DAL GOVERNO
SULL'APPROVAZIONE DI CIASCUNO DEI
QUATTRO ARTICOLI DI CUI SI
COMPONE IL DISEGNO DI LEGGE N. 463-B** 61

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 164
 Apposizione di nuove firme 164
 Assegnazione 164

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti Pag. 165

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 165

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 166

Annunzio 60

Interrogazioni da svolgere in Commissione 182

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

TOSSI BRUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, De Martino, Di Lembo, Fontana Albino, Leone, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Senesi, Stefanini, Valiani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale» (463-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 463-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dei quattro articoli del provvedimento. Si è quindi svolta la discussione sulla fiducia posta sull'approvazione dell'articolo 1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

(Sanità)

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei *ticket* e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla

conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto della specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto delle peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli

eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai *ticket*, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni *post-laurea*;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di

efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che, in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle

prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, sarò brevissimo. Desidero soltanto esprimere le ragioni in base alle quali il Gruppo del Partito democratico della sinistra ha deciso di non abbandonare sin da ieri la discussione, a differenza di altri Gruppi di opposizione, e ha voluto essere presente in Aula questa mattina. Non abbiamo voluto che mancasse in questa ultima giornata di dibattito su un provvedimento di tanto rilievo, qual è il disegno di legge delega (un provvedimento che giudichiamo profondamente ingiusto e sbagliato), la nostra voce di critica, di protesta, di forte e viva preoccupazione.

Come ho già sottolineato ieri, subito dopo l'annuncio da parte del rappresentante del Governo della decisione di porre la fiducia (anzi, di chiedere quattro voti di fiducia sui quattro articoli del disegno di legge), la nostra preoccupazione riguarda innanzi tutto - come è ovvio - i contenuti, a nostro avviso odiosi e sbagliati, del provvedimento governativo, che non riforma ma demolisce aspetti essenziali dello Stato sociale (non ripeterò quanto hanno detto altri colleghi nei loro interventi), un provvedimento ingiusto ed insieme inefficace, profondamente

iniquo, soprattutto nei confronti dei più poveri, dei più deboli, di quelle centinaia di migliaia di persone che proprio da questa manovra economica saranno sospinte, come ha messo in luce in questi giorni uno studio di un centro di ricerche certo non vicino alle nostre posizioni, al di sotto della soglia della povertà.

Siamo oggi altrettanto e per certi aspetti ancor più preoccupati per il tipo di rapporto che si è venuto stabilendo, nella discussione attorno alla manovra economica governativa, tra Governo e Parlamento e per i pericoli che ne derivano per la democrazia italiana. Il Parlamento, fra decreti, voti di fiducia, leggi delega su materie che richiederebbero un ben diverso approfondimento, è sempre più mortificato e privato di quello che dovrebbe essere il suo ruolo specifico.

A proposito dei voti di fiducia, signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ricordare che, quando nella scorsa legislatura si discusse sull'abolizione del voto segreto a proposito dei provvedimenti di carattere economico, uno degli argomenti più usati, proprio dalle forze politiche che oggi fanno parte della maggioranza di Governo, fu che con il voto palese si sarebbero stroncate le imboscate dei cosiddetti lobbisti, di coloro che all'interesse generale contrappongono l'interesse di questo o quel gruppo economico, di questa o quella corporazione. Si aggiungeva che si sarebbe potuto porre fine, abolendo il voto segreto, anche a quello che le stesse forze di Governo indicavano come l'abuso del ricorso ai voti di fiducia, utilizzato per imporre l'approvazione di questo o quel provvedimento per cui si prevedevano una vita difficile ed una discussione contrastata nelle Aule parlamentari.

Il voto segreto è stato abolito, ma non è cessato l'abuso dei voti di fiducia. Il ricorso al voto di fiducia serve ancora per imporre l'approvazione di una determinata misura. È in sostanza apparso chiaro che il ricorso al voto di fiducia è tanto più frequente quanto più debole e senza prestigio è il Governo che lo utilizza, quanto più grave è la crisi della democrazia. Basta pensare, onorevoli colleghi, a ciò che è accaduto in queste settimane: attraverso il voto di fiducia è stato approvato al Senato ed alla Camera il decreto fiscale varato questa estate dal Governo; la settimana scorsa alla Camera dei deputati si è fatto ricorso per quattro volte al voto di fiducia a proposito della legge delega ed oggi al Senato sono previsti quattro voti di fiducia; alla Camera dei deputati verrà oggi presentata la richiesta di un nuovo voto di fiducia sul decreto finanziario dei 93.000 miliardi. In questo modo, mentre si affida alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali il compito di predisporre le riforme necessarie per assicurare nuova vitalità e nuovo respiro alla democrazia italiana, nei fatti si opera in senso contrario; si svuota e si impoverisce la democrazia, si umiliano, si mortificano le istituzioni, si promuove di fatto una Costituzione materiale che non valorizza il confronto democratico, ma la prevalenza degli interessi più forti. Tutto ciò sta accadendo anche con la manovra economica di cui stiamo discutendo.

Colleghi della maggioranza, non so se vi rendete ben conto di come sia reso umiliante in questo modo il ruolo di un parlamentare dei Gruppi di opposizione. Posso immaginare (anzi, voglio immaginare, anche se non ne sono molto sicuro) che abbiate avuto tutti la possibilità, nelle assemblee dei vostri Gruppi o in altri incontri che i vostri

partiti hanno promosso, di contribuire a formare le scelte che sono alla base dei provvedimenti proposti dal Governo.

Noi non solo non abbiamo avuto la possibilità di influire su queste scelte, ma ci viene ora addirittura negata una sede in cui cercare di sostenere, affermare e far votare i nostri orientamenti e le nostre proposte.

In questi ultimi fine settimana siamo stati nei nostri collegi, ci siamo incontrati con i nostri elettori e con tanti altri cittadini, abbiamo partecipato ad incontri e a manifestazioni di un'ampiezza che non si ricordava da molto tempo nel nostro paese e ci siamo assunti l'impegno di sostenere nel dibattito parlamentare quelle modifiche che potevano rispondere alle attese della gente e ridurre gli aspetti più ingiusti di questo provvedimento, avviando così un processo effettivo di risanamento e di riforma. A questo impegno il Partito democratico della sinistra ha cercato di essere coerente. Non ci siamo comportati - e voi lo sapete - come quei Gruppi che hanno presentato centinaia di emendamenti finendo per porre in tal modo tutti i problemi sullo stesso piano e facendo venir meno quindi ogni indicazione di priorità e finendo inoltre per dare un alibi al Governo per imporre la sua linea di restringimento, di compressione della discussione.

Noi, al contrario, abbiamo cercato il confronto, abbiamo seguito la strada del ragionamento, abbiamo presentato poche e argomentate proposte di modifica e chiedevamo di poterle sostenere anche in Aula fino in fondo, portandole al voto in Assemblea. Questo è ciò che il Governo ci impedisce. Per di più, siamo costretti a leggere certe notizie sui giornali e questo aumenta la nostra amarezza; anzi (permettetemi di dirlo), aumenta la nostra indignazione.

Siamo costretti a leggere sui giornali che alcuni provvedimenti sono stati o saranno cambiati in un modo o nell'altro, anche se non si sa bene come, perchè gli uomini delle *lobbies* sono riusciti a salire fino all'anticamera di Palazzo Chigi, si sono incontrati con questo o quel Ministro, con questo o quel Presidente di Commissione, hanno partecipato a riunioni di gruppo o di corrente riuscendo a far valere così le loro ragioni di corporazioni o di gruppi economici che volevano le modifiche dei provvedimenti governativi.

A noi parlamentari della Repubblica che rappresentiamo gli elettori invece non è neppure concesso di presentare i nostri emendamenti e di chiedere che siano posti in discussione e in votazione in quest'Aula. Signor Presidente, in questo modo si svuota il ruolo del Parlamento e si aggrava la crisi della democrazia. Per questo abbiamo deciso di protestare nel modo più netto e più forte esprimendo la nostra protesta con la non partecipazione al seguito di una discussione che è stata resa ormai inutile, che non può dare più nulla, che non può portare a nessuna modifica. Pertanto, la nostra decisione è di non partecipare ai quattro voti di fiducia di questa giornata.

La nostra, colleghi senatori, non è la scelta di ritirarsi sull'Aventino. Al contrario, è un impegno perchè sia restituita pienezza di ruolo alle istituzioni parlamentari, perchè si riaffermi il metodo democratico del confronto e della libera discussione, perchè si creino le condizioni per ristabilire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, perchè siano rispettati fino in fondo i diritti dell'opposizione.

È con questo impegno che noi porremo formalmente il problema del rapporto tra Governo e Parlamento perchè cessi l'abuso dei voti di fiducia ai Presidenti delle due Camere e alle massime istituzioni della nostra Repubblica. *(Applausi dal Gruppo del PDS e dai senatori de La Rete del Gruppo misto). (I senatori del Gruppo del PDS abbandonano l'Aula).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cannariato. Ne ha facoltà.

* CANNARIATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, La Rete non parteciperà ai voti di fiducia perchè non condivide la filosofia che questo Governo continua a proporre alle Camere. Veniamo continuamente investiti di problemi importantissimi e determinanti, ma allo stesso tempo veniamo spogliati della facoltà di decidere e di rielaborare le proposte formulate dal Governo.

Noi non abbiamo, come ha detto il senatore Chiarante, proposto centinaia di emendamenti; abbiamo chiesto e chiediamo che il Parlamento venga messo nelle condizioni di poter esaminare e modificare quelle parti dei decreti e dei disegni di legge che il paese ritiene ingiuste e riprovevoli alla morale e anche alla politica.

Per questo motivo noi non voteremo la fiducia (come non l'abbiamo votata precedentemente), dal momento che il Governo si chiude, si blinda dentro la sua torre togliendo ogni possibilità di dialogo. Non essendoci dialogo, non saremo certamente noi a gettare il ponte levatoio perchè altri possano uscire fuori da questa torre: staremo fuori ad osservare fino a quando questo palazzo, questo castello che non cerca il dialogo possa crollare da solo.

Abbiamo la fiducia che questo Governo, con queste forze politiche così trincerate, non possa durare a lungo. Con questo augurio abbandoneremo l'Aula non partecipando ad alcun voto di fiducia a questo Governo. *(Applausi dei senatori de La Rete del Gruppo misto e dal Gruppo del PDS).*

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, i senatori liberali voteranno la fiducia al Governo, a cominciare dall'articolo 1, per le ragioni che in sede di discussione generale sul riordino del sistema sanitario nazionale, insieme al collega Martelli e con gli accenti critici che egli ha espresso, abbiamo fatto valere ieri sera.

Però, abbiamo la sensazione che stamattina il voto di fiducia presenti un aspetto politico e istituzionale ancor più significativo. Il collega Cannariato poc'anzi e, prima ancora, il presidente del Gruppo del PDS Chiarante hanno parlato di abuso dei voti di fiducia, di un Governo blindato, trincerato. Queste espressioni ci paiono del tutto improprie. Non lo diciamo come partito che si riconosce nella maggioranza, nella politica, negli impegni e nelle scadenze programmatiche

del Governo presieduto dall'onorevole Amato; lo diciamo in nome di quella che è da sempre la concezione liberale dei rapporti fra Governo e Parlamento e di quella decisiva istituzione di democrazia parlamentare che è il Governo in Parlamento.

Nel pomeriggio di ieri il Presidente del Senato, con l'autorità storiografica che i suoi studi, i suoi libri, i suoi allievi e i suoi anni di insegnamento gli attribuiscono, ricordava molto amabilmente a qualcuno di noi che fu la terza Repubblica francese a fissare il voto di fiducia nei nuovi codici parlamentari, che già si avviavano verso la democrazia dopo il modello dello Stato liberale inglese del secolo precedente. Il voto di fiducia non è un esproprio delle prerogative del Parlamento, tutt'altro. L'esproprio avviene quando i Parlamenti abusano nelle degenerazioni del parlamentarismo.

Consentitemi di dire che, al terzo passaggio parlamentare di una legge delega su una legislazione di principi e non di dettagli, se si presentano il numero e il tipo di emendamenti che sono stati proposti non si difendono le prerogative del Parlamento: tutt'altro.

Quindi intendiamo far valere la irrinunciabile concezione liberale e democratica del rapporto fra Governo e Parlamento. Non pensiamo affatto che il Governo si sia blindato, anzi; ho già avuto modo di dirlo esprimendo pieno consenso sull'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, come ha fatto lo stesso collega Martelli, non senza qualche rilievo critico.

Ci riconosciamo nella politica di riordinamento sanitario. Certo, non la possiamo considerare la politica che i liberali avrebbero portato avanti se gli elettori fossero stati meno avari di consensi, ma non possiamo non prendere atto che, mentre nella scorsa legislatura nelle Aule parlamentari la riforma sanitaria non era riuscita a giungere in porto, votando fra qualche minuto l'articolo 1 del provvedimento in esame e con esso i successivi decreti delegati, riusciremo a recuperare il tempo perduto.

Come ricordavo ieri sera, i liberali vantano una particolare credibilità riformatrice in materia di politica sanitaria, e neanche tanto per la persona e l'impegno del Ministro che si trova oggi alla guida del Dicastero; la nostra credibilità viene da più lontano. Bisogna risalire al 1978, al momento dei governi di unità nazionale, che può avere avuto dei meriti in molti settori ma che in termini di legislazione non ha rappresentato una grande stagione per la democrazia italiana (una stagione durata dal 1976 al 1979). Fu proprio quel tipo di legislazione a segnare successivamente nel lessico comune il termine «partitocrazia», l'invadenza dei partiti nella gestione delle istituzioni, le prepotenze sulla società civile (aspetti sui quali peraltro oggi si esagera, dato che l'invadenza partitocratica è l'altra faccia dell'impotenza dei partiti).

I liberali hanno un alto senso del sistema dei partiti. Non consideriamo il partito politico un'invenzione di Lenin nella rivoluzione antiparlamentare sovietica dell'ottobre 1917. Quella non fu una rivoluzione da assegnare alla tradizione occidentale, perchè sradicò il libero Parlamento del febbraio. Noi liberali ricaviamo il partito politico dai modelli del '700 inglese. Il partito politico è uno di quegli strumenti che consente di fissare la responsabilità del Governo in Parlamento.

Ebbene, con la legge del 1978 si dilatò, si diminuì e quindi si offese il vero senso del partito politico. Se invece dell'espressione «unità sanitaria locale» – espressione odiosa al senso comune dei cittadini – fosse stato possibile, in tutte le formulazioni dell'articolo 1 del provvedimento che stiamo esaminando, adoperare l'espressione «aziende interregionali», il testo ci sarebbe piaciuto di più.

I liberali, proprio per non aver votato la legge nel 1978, hanno avuto in questi quattordici anni una straordinaria credibilità. Non siamo contenti che i fatti ci abbiano dato ragione; abbiamo però visto che nel denunciare le incongruenze e le prepotenze, in termini di soffocamento della professionalità e della responsabilità, molti hanno dato ragione alle nostre critiche alla legislazione del 1978. È quindi significativo che, attraverso l'articolo 1 e i successivi provvedimenti delegati da esso ricavati, i liberali possano esprimere con pieno consenso un voto di fiducia ed esprimere il loro compiacimento per il fatto che sarà un Ministro liberale a emanare i provvedimenti successivi.

A proposito di tali provvedimenti, vorrei ricordare ai colleghi che hanno deciso di abbandonare l'Aula che in tutti i quattro articoli del testo al nostro esame si ripete quel «sentite le Commissioni parlamentari» che vi sembrava essere la trincea irrinunciabile delle prerogative del Parlamento. Ma quando voi spostate questa trincea sempre più avanti e voi stessi degradate il Parlamento al ruolo di negoziazione permanente del subemendamento, quando degradate il ruolo dell'opposizione esclusivamente all'interdizione e al veto, non esaltate le prerogative parlamentari, anzi.

È anche per queste ragioni che, a cominciare dall'articolo 1, i senatori liberali esprimeranno il loro voto di fiducia. *(Applausi dei senatori liberali del Gruppo misto e dai Gruppi della DC e del PSI).*

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi senatori, il nostro voto favorevole al provvedimento, anche nella parte modificata dalla Camera dei deputati, è assicurato. Siamo consapevoli che non tutto è perfetto, ma riteniamo che, complessivamente, il provvedimento si riveli positivo non solo per la manovra finanziaria necessaria in questo momento, ma anche per gli istituti che la nuova norma riforma. La positività della norma non va vista in se stessa ma in relazione alle garanzie che essa può dare complessivamente al sistema sociale e quindi particolarmente ai lavoratori dipendenti e alle fasce più deboli del paese.

L'arroccarsi sul mantenimento di alcune norme, anche per le condizioni socio-economiche diverse, non significa fare gli interessi della collettività. Quando un sistema non è più in grado di mantenere quanto ha assicurato, o comunque aspetti non più necessari, è d'obbligo, per chi ha la responsabilità, di rappresentare ai cittadini stessi le nuove situazioni createsi e le proposte correttive miranti a garantire la sicurezza sociale.

Molte scelte contenute nel provvedimento in esame, come quelle relative al pubblico impiego e alle pensioni, nascono dall'esigenza di giustizia, di equità e di solidarietà. La differenziazione fra pubblico e privato non ha più senso in una società in cui le garanzie sono ormai diffuse. La sua permanenza sarebbe fonte di tensione in una società che, giustamente, non sopporta più privilegi.

È principalmente per questo che diamo il nostro assenso alle nuove norme. La manovra economica è sì importante, ma queste nuove norme già da sole sarebbero sufficienti per giustificare il provvedimento stesso, anche nel caso non portassero ad alcun risparmio economico.

Sottolineo ancora la opportunità delle nuove norme sul pubblico impiego proprio perchè, oltre a fissare alcuni punti fermi per una omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici fra pubblico e privato, creano le condizioni per impostare la pubblica amministrazione a maggiore efficienza.

Pur riconoscendo i meriti, la professionalità e l'impegno della maggioranza dei dipendenti pubblici, è esigenza comune che l'organizzazione pubblica debba offrire una nuova efficienza, comunque più rispondente alle nuove esigenze della gente ed alla complessità della società. È anche consapevolezza diffusa (e la condividono anche le organizzazioni sindacali) che molte difficoltà per questa nuova organizzazione, per una maggiore efficienza del pubblico, derivano dal sistema rigido e a volte troppo garantistico dell'ordinamento giuridico del pubblico impiego. È necessaria maggiore elasticità, maggiore mobilità tra amministrazioni dello Stato e fra queste e gli enti pubblici e viceversa. Ciò è dovuto anche alle nuove esigenze di ricercare forme diverse da quelle tradizionali di gestione della cosa pubblica.

Spesso abbiamo constatato quanto difficile sia scegliere nuove forme di gestione, proprio per il necessario cambiamento che esse comporterebbero anche per il rapporto di lavoro del personale dipendente. La nuova normativa diventa quindi non solo necessaria ma anche urgente.

Ho già accennato al problema di giustizia perequativa collegato alle nuove normative sulle pensioni. Ritengo opportuno sottolineare anche la necessità di impostare il nuovo sistema di solidarietà; quella solidarietà che assicuri che il sistema pensionistico corrisponda le pensioni anche in futuro, aggiornandole all'inflazione e senza gravare sul bilancio dello Stato per conguagliare i costi di disavanzi certi. Le norme introdotte vanno in questo senso, anche se si vuole sostenere che ciò comporta lo smantellamento dello Stato sociale.

La dichiarazione del Ministro del lavoro fatta in Commissione in merito alle interpretazioni di alcune norme, che necessariamente non sono tecnicamente dettagliate, assicurano le nostre volontà connesse al voto favorevole che stiamo per esprimere.

Altra particolare attenzione va riservata all'articolo 1 riguardante la riforma del sistema sanitario. Esprimiamo un giudizio favorevole alla scelta che la Camera dei deputati ha fatto di non sganciare del tutto la sanità dalle autonomie locali. Il fatto che le funzioni di controllo e di indirizzo rimangano in capo ai sindaci è senz'altro positivo; diversa-

mente il raccordo con la base degli utenti sarebbe forse sparito e la stessa fine avrebbe fatto il raccordo con il territorio.

Era questa una esigenza già rappresentata anche qui in Senato in prima lettura del disegno di legge e che aveva trovato difficoltà da parte del Governo per la sua accettazione. Il nostro dibattito e la seconda lettura fortunatamente hanno fatto cambiare parere o comunque hanno permesso la scelta operata.

Dei limiti dell'assistenza gratuita e dei redditi per ottenere le prestazioni parleremo nell'imminente occasione dell'esame del decreto-legge n. 384 del 1992, ancora oggi all'esame della Camera dei deputati. Avremo modo di esprimere le nostre valutazioni, in alcuni aspetti le nostre preoccupazioni, le nostre eventuali proposte alternative.

Ci auguriamo solamente che in quella occasione anche questo ramo del Parlamento abbia la possibilità di esaminare il provvedimento con serenità e non sotto la mortificante, stereotipata, povera ed inconcludente argomentazione di coloro che hanno scelto come proprio sistema democratico lo sterile ostruzionismo.

Ci rendiamo conto che la maggiore partecipazione finanziaria da parte del cittadino per le prestazioni sanitarie pesa certamente nell'economia familiare, particolarmente in quella con meno reddito, con una maggiore presenza di bambini e di anziani; ma oggi è richiesta in tutto il territorio nazionale, e non solamente in alcune parti di esso, una nuova organizzazione della assistenza sanitaria, efficiente perchè pronta, ordinata ed efficace.

Siamo però convinti che queste nuove norme, sia pur importanti e politicamente qualificanti, perchè responsabilizzano dando ampi poteri alle regioni, perchè intendono responsabilizzare maggiormente gli operatori facendoli partecipare alla gestione stessa, possono rimanere inefficaci se i chiamati a concorrere a questa nuova sanità si pongono in posizione di contrattualità e di scarsa disponibilità verso i soggetti, verso le persone nel momento più acuto della loro debolezza e nel momento di impossibilità di reagire ai soprusi od alle inefficienze di professionalità o di organizzazione.

È necessario, caro Ministro, «ridare un'anima» a tutte le professionalità che operano nelle strutture sanitarie. Spesso non è servita nemmeno la maggiore e significativa retribuzione accordata a far cambiare atteggiamento da parte di detti operatori. Si sono scaricate troppo sui condizionamenti dei politici le disfunzioni nelle strutture pubbliche, gli errori o comunque il disimpegno di alcuni operatori, portati via da altri interessi dichiarati od occulti collegati all'altro mondo della sanità, quello privato, a volte più remunerativo ed a volte ancora meno trasparente della criticata sanità pubblica.

Solo così vi sarà anche una più credibile responsabilizzazione per il contenimento della spesa sanitaria, quel contenimento reale che contemporaneamente non mortifica l'assistenza. Siamo convinti che vi siano ancora aree di spreco, che condizionano la efficienza di alcune prestazioni.

Infine un accenno alla finanza locale, la parte che ha subito meno modifiche dalla Camera dei deputati. Le modifiche sono per lo più formali e comunque non stravolgono l'impianto già costruito in Senato.

L'impostazione ha il difetto di portare ad una imposizione aggiuntiva. Anche a tutti noi premeva che l'autonomia impositiva degli enti locali e degli enti territoriali diminuisse il carico fiscale nazionale. Purtroppo siamo tutti consapevoli che la situazione economico-finanziaria del momento non permette tale scelta per cui può sembrare quasi uno scaricare, da parte del Governo e del Parlamento, su detti enti territoriali la maggiore fiscalità. Può in parte essere vero, ma è stata anche l'occasione per convincere coloro che non erano d'accordo o lo erano tiepidamente sulla bontà di un decentramento in questo senso, per rispondere alla richiesta autonomistica degli stessi amministratori locali e di coloro che anche in questa Aula, in tempi non sospetti, hanno combattuto, magari senza riuscirvi solo per qualche voto trasversale, la loro battaglia per l'autonomia impositiva stessa.

Passati i momenti difficili sarà necessario ritornare a riprendere il discorso sulla diminuzione della pressione fiscale statale in relazione all'ulteriore potenziamento di quella locale.

Abbiamo partecipato tutti in questi giorni ai dibattiti avvenuti nell'ambito delle autonomie locali. Ovunque viene sollevata la richiesta che le risorse rimangano ove vengono riscosse senza pensare agli altri, magari ai confinanti più poveri. Anche i nostri amministratori locali sono tentati di reggersi nella loro autarchia.

Uno Stato unitario, però, deve farsi carico anche di coloro le cui situazioni economico-finanziarie non possono garantire, nonostante il loro impegno, i servizi minimi essenziali. La solidarietà esige che lo Stato equilibri con appositi trasferimenti la distribuzione delle risorse nell'ambito del territorio nazionale chiamando a contribuire quelli che possono avere di più.

Certo, l'aver pubblicamente intrapreso una azione di istigazione a non pagare quanto dovuto, condizionando il pagamento ad autonome valutazioni sulla costituzionalità delle scelte fatte dal Parlamento, non contribuisce a far crescere uno Stato unitario ma nemmeno la società.

Lo scontro che rischia di crearsi fra le diverse aree del paese porta solamente allo sfascio, porta a mortificare le persone e fra queste le più bisognose e le più deboli che vi sono anche nelle zone considerate forti, che rischiano di dar fastidio a coloro che «stanno bene», a coloro che se ne sono serviti o perchè costavano poco - come gli immigrati - o perchè si adattavano a quei lavori che le popolazioni locali si rifiutavano di prestare.

La solidarietà esige che si riconosca anche che alcune nostre città metropolitane, ricche, superbe per i risultati raggiunti, sono state costruite con l'apporto di tante persone di altre regioni, che con la loro azione hanno contribuito in modo determinante alla crescita economica di quelle stesse metropoli.

Scaricare l'uomo al servizio pubblico e alla assistenza quando può essere sostituito con più vantaggio dalla macchina può essere un affare economico, ma fa parte di un sistema senza anima che noi rifiutiamo perchè miriamo a che l'uomo, anche nel regno della massima tecnologia, rimanga sovrano.

Certamente anche gli amministratori locali sono ora messi alla prova della loro capacità di equilibrare la risposta di servizi con la loro domanda di risorse sufficienti. È stato umiliante, almeno per parte di

essi, dipendere interamente dal centro ed essere costretti ad elemosinare concessioni o trasferimenti, ma non è certo meno facile chiedere mezzi finanziari nuovi ai propri cittadini sapendo che questi potranno valutare concretamente e *de visu* come verranno gestiti.

Ma è questo un passo necessario forse anche per rendere più completi e realizzabili i propri programmi.

Siamo consapevoli del fatto che quanto stiamo per approvare non costituisce tutta l'autonomia impositiva che deve essere data agli enti locali e agli enti territoriali. È necessario un riordino complessivo delle fonti della finanza locale. Sono ancora troppe le voci sulle quali essa poggia: la semplificazione dovrà essere l'ulteriore passo da compiere il più presto possibile. Sarà anche opportuno procedere ad una più chiara distinzione tra le imposte che dovranno essere collegate alle reali possibilità economiche e le tasse e le tariffe, a fronte di servizi e prestazioni economiche assicurate, che invece dovranno commisurarsi all'effettivo costo degli uni e delle altre.

È anche necessario arrivare alla distinzione fra quanto è servizio alla collettività e quanto invece è rivolto alla persona e al singolo. Urgente è pure la definizione di ciò che è dovuto come assistenza, che va assicurata con spirito di solidarietà a tutti coloro che ne hanno veramente bisogno e sono tra i più deboli.

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il provvedimento in esame può anche non soddisfare completamente. Senza l'ostruzionismo sarebbe stato senz'altro costruito meglio. Niente di tutto questo è però eterno ed immutabile e pertanto, se in sede di applicazione concreta potranno risultare conseguenze che non erano nelle nostre intenzioni, il Parlamento sarà in grado di modificarle.

Con tale spirito, noi abbiamo affrontato il dibattito su questi problemi e diamo con serenità il nostro convinto voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il Gruppo repubblicano negherà la fiducia al Governo e lo farà con sempre maggiore convinzione dopo i continui sbandamenti di cui l'Esecutivo ha dato prova nel condurre una timida manovra economica del tutto insufficiente rispetto ai problemi economico-finanziari in cui versa il nostro paese. Certamente non ve ne era bisogno, ma l'ultimo episodio sulla cosiddetta questione della *minimum tax* è la prova definitiva di queste incertezze e di questi sbandamenti. Alle incertezze sul merito si è accompagnato uno sbandamento di metodo, che non esito a definire indecoroso, quale è quello a cui si è dato luogo con un tentativo mal riuscito di accontentare, nel corso di una riunione notturna e semiclandestina, parte della propria incerta maggioranza, espressione di interessi particolari.

Una critica sul metodo, tuttavia, riguarda anche il modo con cui è stata posta in questa sede la questione di fiducia. Era stato già approvato un calendario che prevedeva la chiusura della discussione ed il voto

finale sul provvedimento contenente le quattro deleghe entro questa sera. Pertanto, l'apposizione della questione di fiducia non si giustifica con l'obiettivo di giungere sollecitamente al voto, ma soltanto con il timore di sbandamenti da parte della maggioranza.

Se ci fosse stato consentito di esprimere un voto sul merito del provvedimento, probabilmente su alcune deleghe avremmo dato il nostro voto favorevole (mentre per altre ci saremmo astenuti). Ciò ci è impedito dall'apposizione della questione di fiducia rispetto alla quale non possiamo che assumere una posizione negativa. Sostanza e metodo di azione del Governo sono soltanto degne di censura e per questo motivo il Gruppo repubblicano negherà la fiducia.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, con l'approvazione nella giornata odierna del disegno di legge delega, per quanto riguarda il riordino del sistema sanitario nazionale, si segna un passo di grande importanza. Con questo disegno di legge delega si perviene finalmente alla realizzazione di propositi ed intenzioni emersi dal grande lavoro svolto nell'arco della precedente legislatura.

L'articolo 1 del disegno di legge delega raccoglie e recepisce gran parte del lavoro inutilmente svolto, prima alla Camera dei deputati poi al Senato, a causa della fine anticipata della legislatura che non aveva consentito l'approvazione definitiva del testo. E mentre tutti in Italia si andavano domandando come mai non si ponesse finalmente termine a questo lavoro, e mentre tutti consideravano l'esigenza di arrivare finalmente a tale riordino per difendere ed irrobustire il sistema sanitario nazionale, malauguratamente si poteva temere che anche in questa legislatura sarebbe trascorso molto tempo, a causa delle difficoltà che si incontrano nell'ambito parlamentare, per approvare definitivamente il testo. Con il disegno di legge di delega, invece, il Governo avrà, in tempi ragionevolmente brevi, la possibilità, attraverso i decreti delegati, di effettuare il riordino.

Il Senato può segnare a proprio merito il fatto che il testo, elaborato nella Commissione sanità e poi nella Commissione bilancio ed approvato definitivamente in Aula, ha segnato una strada e un percorso, modificando in parte il disegno di legge governativo, integrandolo, riprendendo alcune delle tematiche che erano state elaborate appunto nella passata legislatura. La Camera dei deputati ha approvato il testo del Senato, in parte migliorandolo, come del resto era desiderio e come si era tentato di fare nell'ambito del lavoro del Senato.

Per queste ragioni, la Commissione sanità del Senato ha elaborato un parere positivo con alcune raccomandazioni che mi sembra interessante ricordare in Aula, poichè vanno nella direzione del testo approvato, ma con alcune importanti specificazioni.

Innanzitutto, una delle modifiche apportate dalla Camera riguarda la sostituzione al comitato dei garanti di una conferenza dei sindaci, secondo un preciso impegno che già nella passata legislatura era stato

avanzato nelle Aule parlamentari, senza però raggiungere nessun risultato. Il testo del disegno di legge di delega, però, potrebbe far supporre che tutti i sindaci delle attuali unità sanitarie locali e anche di quelle future che, per precisa disposizione del disegno di legge, saranno più vaste e più grandi, faranno parte di tale conferenza, con la conseguenza di veder nascere una nuova grande assemblea che certamente non renderebbe nè snello nè efficiente il lavoro del direttore generale. Per questa ragione, la Commissione sanità del Senato ha ritenuto giusto ed opportuno raccomandare che si tratti di una rappresentanza dei sindaci, poichè in alcune delle attuali unità sanitarie locali, specialmente nelle zone dell'Appennino e montane in generale, esistono e coesistono numerosi piccoli comuni, anche di pochi abitanti, con la conseguenza che anche in una delle attuali unità sanitarie locali, più piccole - lo ripeto - di quelle future, potrebbero esserci organi composti da 40 o 50 sindaci.

Un altro punto che la Commissione sanità del Senato ha ritenuto interessante esaminare, poichè vi era stata una piccola apprezzata puntualizzazione da parte della Camera dei deputati, riguarda la specificità delle zone montane per quanto attiene al riordino delle unità sanitarie locali. Nella passata legislatura, il disegno di legge faceva riferimento al numero degli abitanti, secondo una scelta che, però, era poco tranquillizzante, soprattutto a causa della grande differenza tra le unità sanitarie locali urbane, con alta densità di popolazione, e le unità sanitarie locali delle zone montane, dove appunto la densità abitativa può essere molto più bassa. Molto opportunamente il testo del disegno di legge di delega non fa riferimento al numero degli abitanti, ma all'estensione del territorio, con la precisazione che si deve tenere conto della specificità delle aree montane. La Commissione sanità, allo scopo di evitare che si potesse immaginare un riferimento alle comunità montane, ha voluto spiegare che il concetto va inteso nel senso di densità demografica, di orografia del territorio, della rete delle comunicazioni e della dislocazione dei presidi sanitari, affinchè l'estensione delle unità sanitarie locali non risulti penalizzante per le popolazioni di quei luoghi.

Alla Commissione è inoltre sembrato necessario raccomandare che, nella predisposizione delle norme volte alla revisione dell'attuale regime delle convenzioni, si tenga conto della necessità di incidere nella fase della prescrizione da parte del medico, in particolar modo per quanto riguarda la prescrizione dei farmaci; si è voluto ricordare che l'agente di spesa è spesso, anche se non per sua colpa, il medico che ricetta, che prescrive e nei confronti del quale certamente non sarebbe opportuno immaginare sanzioni o penalizzazioni, anche se è necessaria una raccomandazione di attenzione e di controllo.

Alla Commissione sanità è sembrato anche molto opportuno che, per quanto attiene alla lettera *m*) dell'articolo 1 del provvedimento, la Camera dei deputati abbia sostituito il termine «quote di contributi» con il termine «quote di risorse», intendendo con ciò chiaramente che si tratta di quote aggiuntive da destinare a forme di assistenza differenziata, sgombrando così definitivamente il terreno dalla preoccupazione (che si era avuta inizialmente al Senato nel dibattito su questo disegno di legge) che si trattasse di un trasferimento di risorse a intermediazioni

private che privasse le regioni dei fondi necessari oggi, in particolar modo, che le regioni devono assumersene tutta la responsabilità, oggi, specialmente, che il fondo sanitario nazionale è diventato più esile, come d'altra parte le esigenze del paese rendono necessario.

Una particolare attenzione va data alla successiva lettera *q*) che non riguarda esclusivamente il problema della dirigenza bensì un nuovo rapporto; nelle nostre strutture sanitarie pubbliche sono certamente necessarie da una parte maggiore efficienza e sapienza e una migliore organizzazione nonché una maggiore responsabilizzazione di coloro i quali sono chiamati a dirigere, ma anche un adeguato livello di umanizzazione; a questo fine il disegno di legge di delega non soltanto provvede attraverso il riordino della dirigenza, ma anche attraverso un deciso richiamo all'esigenza di umanizzare il servizio sanitario nazionale, valorizzando anche il volontariato e facendo in modo che le nostre strutture sanitarie pubbliche, all'interno del quale gli operatori sono certamente molto bravi, diventino per i cittadini italiani più vivibili sia attraverso un diverso comportamento e una diversa responsabilità della dirigenza e degli operatori, sia attraverso l'ingresso di quelle forme di volontariato che non devono soltanto servire ad un controllo o a svolgere funzioni di supplenza, ma possono efficacemente svolgere quel raccordo tra il cittadino e la struttura che indiscutibilmente è necessario nel momento del dolore, della paura e nel momento in cui le famiglie spesso sono lasciate disperatamente sole.

Il Parlamento si augura che i decreti delegati siano proposti nel più breve tempo possibile e incontrino la soddisfazione delle Commissioni competenti perchè capaci di interpretare la volontà del legislatore e si augurano perciò che il prossimo anno, il 1993, anno dell'integrazione europea, veda l'Italia pronta con un sistema sanitario nazionale inattaccabile, un sistema sanitario che abbiamo difeso in questi anni difficili durante i quali tutti lo attaccavano per ragioni nobili e meno nobili e che invece è una grande conquista del nostro paese - che sarà possibile mantenere e conservare - però se questo riordino sarà realizzato efficacemente e in tempi brevi.

Con questo auspicio il Gruppo socialista, per quanto attiene all'articolo 1 del disegno di legge di delega, dichiara la volontà di dare una rapida approvazione e ringrazia tutti coloro i quali hanno collaborato, specialmente nell'ambito delle Commissioni di merito ed in Commissione bilancio, per questo risultato. (*Applausi dei Gruppi del PSI e della DC. Congratulazioni*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, siamo oggi chiamati ad esprimere il voto su uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il prossimo anno, nel nuovo testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo che tutti siano consapevoli dell'importanza che la manovra di finanza pubblica per l'anno 1993 riveste per il nostro paese; indubbiamente ne è consapevole l'opinione pubblica e senza dubbio lo sono i nostri *partners* comunitari.

Tutti si aspettano norme chiare di razionalizzazione del risparmio che riescano a contenere contestualmente le esigenze finanziarie con quelle di ripartizione equa dei sacrifici. Ciò ancora più oggi, dopo le recenti turbolenze valutarie sui mercati monetari e finanziari internazionali che ci hanno obbligato, dapprima, ad un riallineamento e, successivamente, ad una temporanea sospensione della nostra moneta nel sistema monetario europeo, che peraltro rappresenta il primo segno tangibile della necessità di adottare politiche coerenti con il sistema di parità fissa dei cambi nel quale siamo entrati nel lontano 1979 e nel quale dobbiamo al più presto rientrare allo scopo di evitare gli inconvenienti del cambio liberamente fluttuante che aggiungono elementi di incertezza alla già problematica nostra economia reale.

Occorre dunque rinsaldare al più presto i vincoli che ci legano all'Europa facendo sì che una accresciuta cooperazione tra i paesi membri ci guidi al più presto verso l'unione monetaria, onde garantire davvero una zona di salvezza dalle pulsioni speculative. È, quindi, necessaria una politica economica di sacrifici al fine di rafforzare lo sforzo di convergenza con gli altri paesi relativamente alle regole definite a livello europeo per quanto riguarda la conduzione delle politiche economiche e di bilancio, così da assicurare l'omogeneità dell'intero sistema: tasso di inflazione che non si scosti di oltre l'1,5 per cento da quello dei paesi più virtuosi; rapporto fra disavanzo e PIL del 3 per cento; rapporto fra indebitamento complessivo e PIL non superiore al 60 per cento; tassi di interesse sostanzialmente omogenei.

Peraltro, il raggiungimento degli obiettivi finanziari concordati con la Comunità richiede di avviare una precisa azione strutturale di rimozione delle cause principali di formazione del debito, che non può attendersi da interventi per loro natura congiunturali quali quelli per la gran parte disposti con i documenti finanziari annuali o dalle manovre correttive infrannuali, ma da misure che devono riguardare, appunto, i settori strategici della sanità, della previdenza, del pubblico impiego, della finanza territoriale.

Per l'Italia, infatti, sono di rilevante importanza cambiamenti strutturali che consentano il riequilibrio della finanza pubblica e la riduzione del tasso di inflazione nella considerazione che il nostro paese, la Grecia ed il Portogallo sono gli unici a non aver realizzato nessuno degli obiettivi previsti per i diversi parametri di convergenza individuati negli accordi di Maastricht. Il disegno di legge delega al nostro esame costituisce, appunto, l'asse portante di tale azione risanatrice mirante non solo ad un contenimento della crescita della spesa pubblica ma anche e soprattutto a recuperare l'efficienza delle strutture e consentire una attenta valutazione dell'efficacia dei risultati previsti a confronto con quanto avviene negli altri paesi della CEE.

Il tema del riordinamento del pubblico impiego si pone attualmente in assoluta centralità nel quadro delle considerazioni generali sull'organizzazione amministrativa. Peraltro, l'adozione di specifiche normative volte allo scopo di realizzare una articolazione binaria nella disciplina del pubblico impiego, differenziando la posizione del personale che partecipa effettivamente alla funzione pubblica (magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare, forze di polizia, dirigenti ed equiparati, personale della car-

riera diplomatica e prefettizia; mi riferisco al successivo articolo 2), per il quale si mantiene in vigore la normativa vigente, da quella dei dipendenti la cui attività è assimilabile a quella dei lavoratori privati dei servizi, risulta in obiettiva convergenza con alcuni orientamenti della Corte di giustizia e della Commissione CEE, che impongono di considerare quei rapporti alla stregua dei rapporti con i privati datori di lavoro. Ciò anche in ossequio al principio della libera circolazione e della non discriminazione dei lavoratori all'interno della CEE sulla base della cittadinanza. Infatti tale principio non tollera eccezioni, se non con riferimento a quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni che comportino l'effettivo esercizio di potestà pubblica per la tutela degli interessi dello Stato e delle altre collettività pubbliche, la qual cosa è del tutto estranea alle attività svolte nell'ambito delle cosiddette amministrazioni dei servizi.

Per quanto attiene alla dirigenza, inoltre, si prevede una separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di natura amministrativa: per questi ultimi i dirigenti avranno autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di assicurare, oltre alla legalità e alla imparzialità, economicità, speditezza, rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.

Al fine poi di consentire una migliore trasparenza ed un maggiore controllo sulla concessione degli incarichi, il disegno di legge al nostro esame interviene anche su tale materia, disponendo che gli incarichi stessi possano essere conferiti in casi particolarmente predeterminati, nonchè su quella delle aspettative e dei permessi sindacali, delineando un sistema di razionalizzazione e di contenimento.

Infine riteniamo opportuno che si intervenga anche nel comparto della scuola, per consentire una maggiore e più razionale utilizzazione del personale docente, anche in riferimento all'attuale fenomeno di riduzione della popolazione scolastica.

In materia previdenziale si prevede l'adozione di un sistema che possa riequilibrare nel medio periodo i rapporti fra contributi e prestazioni sociali e che avvii comunque, nell'immediato, un adeguamento alla normativa degli altri paesi della CEE. Attualmente vi sono differenze sia nel sistema di calcolo della pensione, sia nell'imposizione contributiva, sia sull'età pensionabile. In Germania e in Spagna sia gli uomini sia le donne vanno in pensione a 65 anni, mentre in Francia a 60 anni; in Inghilterra gli uomini a 65 anni mentre le donne a 60 anni. In Italia i limiti fino ad oggi sono stati rispettivamente di 60 e di 55 anni: pertanto nel nostro paese l'età pensionabile è quella più bassa, differenza anche questa in contrasto con il principio di mobilità dei lavoratori nella CEE e che viene appunto eliminata con la previsione, nel testo emendato alla Camera dei deputati, della elevazione graduale di tale limite di età per gli uomini a 65 anni e per le donne a 60 anni, a partire dal 1994. Si prevede così anche la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti per il settore pubblico e per quello privato, onde evitare le attuali disparità di trattamento esistenti sia in termini di prepensionamento sia in termini di calcolo della pensione, favorendo inoltre l'istituzione di fondi integrativi di previdenza complementare su base volontaria, collettiva o individuale.

D'altra parte l'istituzione dei fondi integrativi soddisfa una pluralità di interessi: delle compagnie di assicurazione, per le quali si apre la possibilità di allargare il proprio mercato; degli industriali, che intravedono la possibilità di alleggerire il peso dei contributi sul costo del lavoro; dei sindacati, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa per salvare quella obbligatoria; del Tesoro, che si troverà ad usufruire di un mercato privilegiato per il collocamento dei titoli pubblici; degli operatori di Borsa, che vedono ampliato il mercato finanziario; da ultimo dell'INPS, che si proporrà in concorrenza con i privati alle condizioni di mercato.

Signor Presidente, signor Ministro, siamo consapevoli che il momento è estremamente delicato; sappiamo quanto il paese si aspetta da questa manovra globalmente e sappiamo anche di votare la fiducia con la piena consapevolezza che da questa razionalizzazione della spesa può venire un periodo di serenità economica e politica. *(Applausi dai senatori socialdemocratici del Gruppo misto e dal Gruppo del PSI).*

Gruppi parlamentari, autorizzazione alla costituzione

PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio di Presidenza, nell'odierna seduta, ha autorizzato - ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento - la costituzione del Gruppo liberale e del Gruppo «Verdi-La Rete», dopo aver constatato che le relative richieste sono fondate sulla sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla citata disposizione.

Tanti auguri ai due nuovi Gruppi. *(Vivi, generali applausi).*

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 463-B, sul quale è stata posta dal Governo la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, in relazione alle conclusioni cui è pervenuta la Giunta per il Regolamento nella seduta del 30 luglio scorso, ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Coloro i quali sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Martinazzoli).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Martinazzoli.

MANIERI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Anesi, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coppi, Cossiga, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Cusumano, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Fogu, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gava, Genovese, Giacobazzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gueritore, Guzzetti,

Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,

Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli,

Orsini,

Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Saporito, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Serena, Struffi,

Tani, Taviani, Triglia,

Ventre, Venturi, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso, Zotti.

Rispondono no i senatori:

Covi,

De Paoli,

Gualtieri,

Maccanico, Maisano Grassi,

Procacci,

Ronzani,

Stefanelli,

Visentini.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bobbio, De Martino, Di Lembo, Fontana Albino, Leone, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Senesi, Stefanini, Valiani.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	167
Contrari	9

Il Senato approva.

(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e liberale).

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati sull'articolo 1 (*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Pubblico impiego)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e

(*) In Allegato sono riportati gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 463-B.

degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le

confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni

superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorchè non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali

giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorchè realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli

riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonchè un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo su tale articolo.

È iscritta a parlare la senatrice Maisano Grassi. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, noi del Gruppo Verde chiediamo che siano chiare le regole del gioco; non accettiamo la non emendabilità delle leggi proposte dal Governo, perchè riteniamo che con questa consuetudine, che ci sembra purtroppo proliferata nei fatti, venga meno una delle nostre funzioni di parlamentari.

Oggi conta più un editoriale, non solo del «Corriere della Sera» o de «la Repubblica», ma di un qualsiasi quotidiano, che il dibattito in Parlamento. Ci ritroviamo di fronte ad un comportamento dell'Esecutivo che altera i rapporti tra Parlamento e Governo, impedendo al primo di esercitare le funzioni che la Costituzione gli assegna.

Per questo chiediamo ufficialmente una conferenza solenne dei Capigruppo di Camera e Senato al fine di tutelare le prerogative democratiche di queste istituzioni.

Se il Governo intende porre il voto di fiducia per il prossimo mese o per il prossimo semestre che ce lo dica, non staremo così a perder tempo in un lavoro non finalizzato e non utile al paese di cui siamo, nel nostro piccolo, rappresentanti.

Non ci sembra peraltro che l'ostruzionismo di 100 o 500 emendamenti sia proficuo per risolvere i gravi problemi che obiettivamente affliggono il paese, ma ribadiamo la nostra contrarietà per questi voti che sarebbe più opportuno chiamare «voti di sfiducia» perchè in effetti manca nel Governo la fiducia nella collaborazione costruttiva del Parlamento.

Spero sia chiara la nostra proposta e quindi il diniego a tutti i voti di fiducia chiesti con tanta ripetitività. E pertanto attendiamo un confronto chiarificatore ad alto livello. *(Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete» e della senatrice Marinucci Mariani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, intervengo in dissenso rispetto al mio Gruppo. Ho

seguito con grande attenzione il dibattito sull'articolo 2 concernente il pubblico impiego e mi sono trovato di fronte a delle soluzioni, che il Governo ha proposto, che io non ho condiviso fin dall'inizio. Nelle sedi in cui ho potuto democraticamente farlo, ho espresso il mio dissenso.

Ritengo che privatizzare tutto il rapporto di pubblico impiego in mancanza di una funzione che rimane statale; non aver capito che non si tratta dei diritti soggettivi, di cui sono titolari i pubblici dipendenti, ma dell'interesse generale di difendere e di rappresentare lo Stato; dividere la dirigenza statale in due categorie: la dirigenza generale e la dirigenza superiore e prima dirigenza, cioè spaccare una categoria che è riservataria di leggi dello Stato ed ha una funzione di continuità democratica nell'ordinamento del nostro paese; introdurre la giurisdizione del giudice ordinario accanto a quella del giudice amministrativo, che non viene eliminata o sostituita, ritengo che siano tutte posizioni, soluzioni del Governo che mortificano la categoria. Ritengo che siano anche incostituzionali e l'ho detto dove ho potuto.

Ho cercato nel mio Gruppo di animare il dibattito sull'argomento ed ho trovato grande attenzione e sensibilità da parte del Capogruppo e del Gruppo, ma la chiusura che c'è stata con i voti di fiducia o con il muro che si è eretto rispetto alla necessità di fare in fretta per approvare questo provvedimento, anche comprendendo il particolare momento economico, storico ed istituzionale in cui si trova il paese, tutto ciò non mi consente di tradire la mia coscienza e accordare la fiducia al Governo sull'articolo 2 in esame.

Per questi motivi, a norma dello statuto del mio Gruppo, ho chiesto (e ringrazio il Presidente ed il Gruppo stesso che me lo hanno concesso) di poter dichiarare, in dissenso con la posizione ufficiale del Gruppo, l'astensione in questa votazione. So che essa corrisponde a contrarietà, e in effetti contrarietà intendo esprimere per rispondere alla mia coscienza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Creuso. Ne ha facoltà.

CREUSO. Signor Presidente, la mia è una considerazione che avrei voluto esprimere in sede di discussione generale, ma che voglio fare adesso proprio perchè è stata sollevata la questione dalla collega Maisano Grassi.

In questo ramo del Parlamento solo alcuni Gruppi, quelli che fanno parte della maggioranza e pochi altri, si sono fermati in Aula per adempiere al dovere del voto. Ma dobbiamo anche dire che l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, in questo caso come in altri, non dimostra la volontà, come è stato spiegato, di ridurre al silenzio le opposizioni o di soffocare il dibattito in Parlamento. Dobbiamo dire qui, esplicitare in modo forte che la discussione su questo disegno di legge è stata amplissima, a cominciare dallo scorso luglio, nella 5ª Commissione del Senato. Ne abbiamo discusso a luglio, a settembre, abbiamo fatto riunioni anche quando altre Commissioni non erano riunite e anche nel corso di questa settimana abbiamo esaminato in Commissione centinaia e centinaia di emendamenti.

Siamo in terza lettura e io ritengo che riproporre sempre e comunque emendamenti per allungare i tempi di approvazione di

questo provvedimento sia realmente un'azione che va a danno complessivo della comunità. Però è altrettanto vero che si deve trovare un sistema per il quale la discussione avvenga anche in Aula e avvenga su pochi emendamenti sostanziali in modo di dare la possibilità sul serio, allora, ai senatori bensì delle opposizioni ma anche della maggioranza, di fare il loro dovere di migliorare, possibilmente, i testi legislativi licenziati dalle Commissioni.

È questa una precisazione che dovevo alla collega Maisano Grassi per evidenziare come non si sia voluto assolutamente né in Commissione né in Aula mortificare e chiudere il dibattito teso a migliorare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI Karl. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, è noto che si devono prevedere maggiori sacrifici a carico di tutta la popolazione per far fronte alla grave crisi economica del nostro paese. Con il disegno di legge in esame si intende limitare la spesa pubblica in modo particolare nei settori della sanità e della previdenza. Anche il mio partito, la Südtiroler Volkspartei, è d'accordo con le limitazioni della spesa nei settori indicati, pur se non condivide tutte le forme di risparmio previste; i sacrifici dovrebbero essere comunque più equamente distribuiti.

Per quanto però concerne l'articolo 2, la SVP esprime la più viva protesta per la clausola inserita al secondo comma, che non rispetta le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano. Noi abbiamo anche predisposto un emendamento per eliminare questa violazione delle competenze delle province autonome e delle regioni a statuto speciale; purtroppo l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo ha reso impossibile discutere su questo emendamento.

Il Senato aveva approvato in prima lettura la clausola del secondo comma, rispettando le competenze e le attribuzioni delle province autonome. La Camera dei deputati ha invece inserito nel disegno di legge approvato dal Senato una clausola che viola profondamente le competenze legislative primarie delle province autonome. La SVP ha sempre sostenuto e appoggiato, anche senza farne parte, questo Governo con lealtà e convinzione. Abbiamo votato per il Governo approvando anche l'articolo 1 del presente disegno di legge. La SVP era anche d'accordo con l'articolo 2 come formulato nella prima lettura al Senato.

Non comprendiamo pertanto come il Governo non tenga conto di questo appoggio dato dalla SVP e cerchi di violare con una norma le competenze delle province autonome. In varie sedi si esamina e si prepara (faccio riferimento anche alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali) il decentramento dei poteri dello Stato, il trasferi-

mento di molte competenze dallo Stato alle regioni per garantire un funzionamento più efficiente della pubblica amministrazione.

Con questa norma in esame, invece, si va in senso contrario: contro il decentramento e – ciò che è ancora più rilevante e grave – contro le competenze delle province autonome, competenze riconosciute e confermate recentemente con la chiusura del «pacchetto».

Per i motivi esposti sopra, la SVP voterà contro l'articolo 2 del disegno di legge in esame. (*Applausi dei senatori della SVP del Gruppo misto e del senatore Dujany*).

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questa mattina continua la farsa di Stato, ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento sul quale, anzichè discutere con maggioranza e minoranza per trovare un accordo per cercare di dare al paese una certezza, l'unica cosa che sa fare il governo Amato è di chiedere la fiducia. Continua ancora una volta – ripeto – la farsa di Stato e il tentativo di soffocare la volontà dei cittadini che ancora una volta vengono tartassati.

Ognuno di noi, come cittadino prima che come politico, si accorge ogni giorno degli sprechi di questo Stato, uno Stato che ha fatto di «Tangentopoli» una regola e una politica. Chiediamo sacrifici ai cittadini, ma ancora una volta a quei cittadini che da sempre, mensilmente, danno alle casse dello Stato fior di quattrini, quei quattrini che poi sperperiamo tutti d'accordo, dalla destra alla sinistra.

La scelta fatta questa mattina dalla sinistra di uscire dall'Aula, cioè di scegliere ancora una volta l'Aventino, è una scelta profondamente sbagliata; quello che chiedevano i cittadini durante le manifestazioni in piazza era proprio una presenza che desse un segno che anche nel «Palazzo» qualcuno era disposto a lavorare e a sacrificarsi nell'interesse dei cittadini e dei ceti più emarginati. Penso ai pensionati e agli handicappati, che ancora una volta vengono tartassati e discriminati.

La scelta del Governo è una scelta ambigua e pericolosa, per lo stesso Stato, per lo stesso Governo. Da soli vi state mettendo in una bara. Il Governo Amato avrà vita breve per una scelta ben precisa. Anzichè discutere con i cittadini e cercare di uscire dal pantano in cui lo Stato si trova, avete fatto una scelta che è offesa alla civiltà e alla nostra Italia.

Io mi vergogno veramente di essere un senatore di questa Repubblica.

Prima qualcuno di voi ha applaudito per salutare i 169 voti espressi a favore dell'articolo 1: ma non vi siete accorti che manca in quest'Aula metà della rappresentanza dei cittadini? Vi dovrete semplicemente vergognare, altro che applaudire!

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare anch'io il nostro voto contrario sull'articolo 2 del provvedimento, a causa della reintroduzione, da parte della Camera, della seconda parte del comma 2. È un problema che non riguarda la riforma finanziaria, ma un aspetto istituzionale.

Il Senato si era già occupato di questa materia in occasione della prima lettura del provvedimento e aveva accettato un nostro emendamento. La Camera ha reintrodotta la stesura originale del testo. Per noi si tratta di una disposizione particolarmente lesiva delle istituzioni delle regioni autonome a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano. Per questo motivo, esprimiamo il nostro voto contrario. *(Applausi dei senatori della SVP del Gruppo misto).*

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 2 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Il senatore Andreotti e il presidente Cossiga hanno chiesto di votare per primi. Eguale diritto va riconosciuto ai membri della Commissione antimafia. *(Il senatore Andreotti, il presidente Cossiga e i componenti della Commissione antimafia esprimono il proprio voto).*

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio, dopo queste alquanto eccessive deroghe, l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ferrara Vito).

Ricordo ai senatori componenti la Commissione antimafia che votiamo in continuazione e che l'antimafia si riunisce qui, oggi, e non a San Macuto.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ferrara Vito.

GRASSI BERTAZZI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Anesi, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coppi, Cossiga, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Cusumano, Cutrera,

De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabbri, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franza, Frasca,
Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giacobazzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerritore, Guzzetti,
Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,
Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazoli, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,
Napoli,
Orsini,
Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pinto, Pischetta, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Romeo, Ruffino, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,
Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Struffi,
Tani, Taviani, Triglia,
Ventre, Venturi, Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso, Zotti.

Rispondono no i senatori:

Covi,
De Paoli, Dipaola, Dujany,
Ferrari Karl,
Gualtieri,
Maccanico, Maisano Grassi,
Procacci,
Riz, Ronzani, Rubner,
Visentini.

Si astengono i senatori:

Saporito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bobbio, De Martino, Di Lembo, Fontana Albino, Leone, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Senesi, Stefanini, Valiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	177
Maggioranza	89
Favorevoli	163
Contrari	13
Astenuti	1

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati sull'articolo 2 (*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Previdenza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonchè di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994;

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in

(*) In Allegato sono riportati gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 463-B.

servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonchè, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;

c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;

d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale;

e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;

f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravii a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonchè i relativi apporti della contribuzione integrativa;

g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purchè risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonchè dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992;

h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianità contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle

forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;

i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1° gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purchè in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro;

l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;

m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o da attività sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se più favorevoli, i trattamenti in atto;

n) elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'età di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:

1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;

2) il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;

3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di ser-

vizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;

4) la concessione della pensione di anzianità dopo l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;

o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;

p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;

q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;

r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio;

s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;

t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;

u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;

v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà;

aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *f)*, *o)*, *v)* e *aa)* del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *f)*, *o)*, *v)* e *aa)* del comma 1 è stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 del disegno di legge, passiamo alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 3 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Prima di estrarre a sorte il nome del senatore dal quale inizierà l'appello, particolare privilegio viene concesso al senatore Gualtieri che ha chiesto di votare per primo.

(Il senatore Gualtieri esprime il proprio voto).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Nocchi).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Nocchi.

MANIERI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Anesi, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coppi, Cossiga, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Cusumano, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Fogu, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giacobazzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerriatore, Guzzetti,

Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,

Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli,
Orsini,
Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri,
Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto,
Riviera, Riz, Robol, Romeo, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Russo Giuseppe,
Russo Raffaele, Russo Vincenzo,
Saporito, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Struffi,
Tani, Taviani, Triglia,
Ventre, Venturi, Vozi,
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso, Zotti.

Rispondono no i senatori:

Covi,
De Paoli,
Gualtieri,
Maccanico, Maisano Grassi,
Procacci,
Ronzani,
Visentini.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bobbio, De Martino, Di Lembo, Fontana Albino, Leone, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Senesi, Stefanini, Valiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 3 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	177
Maggioranza	89
Favorevoli	169
Contrari	8

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati sull'articolo 3 (*).

(*) In Allegato sono riportati gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 463-B.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento la deliberazione finale sul disegno di legge in esame avverrà mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:

a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili;

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;

4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;

5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;

6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

7) esenzione dall'imposta per:

7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;

7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;

7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta

destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:

10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;

10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;

10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;

11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;

12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;

13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;

14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;

15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;

16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonchè detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

17) soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;

18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;

19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;

b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario - già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;

2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale

verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali;

3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;

4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;

3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonchè le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento;

e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni;

2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e

versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione:

4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

4.4) dei comuni capoluogo di provincia;

4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;

6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;

7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori;

g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti

« chiavi in mano » ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

b) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali;

d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia.

3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a

mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera *f)*, numero 2);

c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 4 del disegno di legge, passiamo alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 4 del disegno di legge n. 463-B sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ha chiesto di votare per prima la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

(La senatrice Procacci esprime il proprio voto).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Nerli).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Nerli.

GRASSI BERTAZZI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Anesi, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Coppi, Covatta, Covelio, Coviello, Creuso, Cusumano, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Fogu, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerritore, Guzzetti,

Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Mazzola, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura, Napoli, Orsini, Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli, Putignano, Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saporito, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Struffi, Tani, Taviani, Triglia, Ventre, Venturi, Vozzi, Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso, Zotti.

Rispondono no i senatori:

Covi,
De Paoli,
Maccanico, Maisano Grassi,
Procacci,
Ronzani,
Visentini.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bobbio, De Martino, Di Lembo, Fontana Albino, Leone, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Senesi, Stefanini, Valiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 4 del disegno di legge n. 463-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	175
Maggioranza	88
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 4 (*).

(*) In Allegato sono riportati gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 463-B.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 463-B nel suo complesso che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, sarà effettuata mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 463-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Anesi, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Cusumano, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabbri, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerritore,

Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,

Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martelli, Martinazzoli, Mazzola, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli,

Orsini,

Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Romeo, Ruffino, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saporito, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Struffi, Tani, Taviani, Triglia, Ventre, Venturi, Vozzi, Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso, Zotti.

Votano no i senatori:

De Paoli,
Maisano Grassi,
Procacci,
Ronzani.

Si astengono i senatori:

Carrara, Covi,
Dujany,
Ferrari Karl,
Gualtieri,
Riz,
Visentini.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bobbio, De Martino, Di Lembo, Fontana Albino, Leone, Pedrazzi Cipolla, Santalco, Senesi, Stefanini, Valiani.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 463-B nel suo complesso.

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	158
Contrari	4
Astenuti	7

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi della DC, del PSI, liberale e dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto*).

Per fatto personale

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare una precisazione. Nel corso della seduta odierna ho espresso nella prima votazione il mio voto contrario, che non è stato ben interpretato dalla Presidenza probabilmente per il fatto che mi sono espresso poco chiaramente.

A prescindere dalla influenza del mio voto sul risultato della votazione, desidero che questa mia dichiarazione risulti a verbale.

PRESIDENTE. Senatore Serena, la sua dichiarazione verrà senz'altro riportata nei Resoconti della seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GRASSI BERTAZZI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 28 ottobre 1992

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 28 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (667) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale (700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 13,45).

Allegato alla seduta n. 58

Ordini del giorno ed emendamenti non presi in esame dall'Assemblea a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione di ciascuno dei quattro articoli di cui si compone il disegno di legge n. 463-B

Ordini del giorno

Il Senato,

constatato che l'opinione pubblica, i lavoratori, i pensionati hanno espresso anche tramite grandiose manifestazioni popolari il proprio dissenso rispetto alle misure contenute nel disegno di legge in discussione;

malgrado l'espressione di questo generale dissenso la maggioranza parlamentare che non rispecchia, su questa legge, il giudizio maggioritario nel paese, ha approvato i quattro articoli di detta legge delega,

impegna il Governo:

a fare eseguire da una società specializzata, un sondaggio sull'opinione dei cittadini italiani in merito al presente disegno di legge, entro e non oltre 30 giorni, trasmettendone i risultati alle Camere.

1. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 463-B, con riferimento all'articolo 1,

impegna il Governo:

a tener conto, in sede di predisposizione dei decreti delegati riguardanti la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, dell'esigenza di istituire, nell'ambito delle costituende aziende infraregionali, appositi servizi di medicina legale ai quali attribuire le funzioni di cui

agli articoli 14, terzo comma, lettera *q*), e 19, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

20.

MARINUCCI MARIANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 463-B,

considerato che:

l'incompatibilità per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, decorre dal 1° gennaio 1993;

molti medici che finora hanno optato per il tempo definito hanno effettuato tale scelta in quanto potevano operare in strutture convenzionate o essere titolari di convenzioni ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

rilevato che:

l'accoglimento di tutte le richieste di passaggio al tempo unico conseguenti all'entrata in vigore dell'incompatibilità implicherebbe un aumento di spesa di oltre 1.000 miliardi di lire per il 1993, e che a tal riguardo non vi è attualmente disponibilità di bilancio, per cui gran parte di tali richieste non sarà di fatto accolta;

il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, priva i sanitari dipendenti dal settore pubblico della possibilità di prepensionamento, mentre viene mantenuta la predetta disciplina delle incompatibilità,

impegna il Governo:

a prorogare di almeno un anno il termine per l'entrata in vigore delle incompatibilità, previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, oppure del tempo necessario per predisporre all'interno degli ospedali strutture adeguate per l'espletamento delle attività libero-professionali.

2.

PAIRE, MARTELLI, GARRAFFA, MININNI-JANNUZZI, MANARA, PISATI, ZOTTI, MINUCCI Daria, CONDORELLI, RAPISARDA, ZAPPASODI, MONTINI, LADU, SCOGNAMIGLIO PASINI, CARLOTTO, CUSUMANO

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 463-B, concernente delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale,

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), di tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi, con l'esclusione, prevista dalla successiva lettera *e*), di

quelli relativi ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati e al personale della carriera diplomatica e prefettizia, per i quali viene mantenuta la normativa vigente in relazione alle rilevanti funzioni di interesse pubblico svolte da tali categorie;

ritenuto, altresì che il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette è sicuramente assimilabile alle forze di polizia per alcune funzioni svolte ed alcuni poteri loro attribuiti quali, ad esempio, quello di perquisizione personale senza preventiva autorizzazione del magistrato, di arresto per una pluralità di reati e delitti, oltre alle attività di indagine nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale per la lotta alla droga ed ai traffici illeciti,

impegna il Governo:

a) in via principale, a ricomprendere tra le forze di polizia, di cui alla citata lettera e), escluse dalla disciplina di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego anche il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette;

b) in subordine, ove ciò non fosse immediatamente possibile, a predisporre, subito dopo l'approvazione del disegno di legge 463-B da parte del Parlamento, una opportuna modifica della normativa prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) ed e), in modo da escludere anche il predetto personale doganale dalla privatizzazione del rapporto di lavoro.

3.

FAVILLA

Il Senato,

nell'atto dell'approvazione del disegno di legge concernente la «delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale»,

impegna il Governo:

1) a considerare ogni intervento in materia di spesa per la pubblica istruzione secondo criteri di razionalizzazione, che, pur nella doverosa soppressione di eventuali forme di spreco, debbono prevedere il miglioramento della qualità del servizio scolastico in termini di funzionalità e di sviluppo a garanzia del diritto educativo;

2) ad assicurare una coerente, anche se graduale, attuazione delle innovazioni legislative già in atto (vedi i nuovi orientamenti educativi della scuola materna di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1991 e la legge n. 148 del 1990 concernente la riforma della scuola elementare), nonchè le condizioni anche finanziarie, per la realizzazione dell'elevazione dell'obbligo scolastico e della riforma della scuola secondaria superiore;

3) a promuovere, pur nei limiti degli impegni ordinari di spesa, una volontà di partecipazione e di innovazione didattica per le quali è fondamentale il ristabilimento di un clima di fiducia fra i dirigenti, i docenti, gli studenti e i genitori basato su una manifesta volontà politica

di considerare, pur nelle difficoltà dell'attuale momento, la formazione e la scuola al centro delle preoccupazioni di governo e oggetto di concrete e assidue cure;

4) a tenere presente, nel rivedere la normativa prevista dall'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, le finalità che il legislatore si proponeva, e, cioè, introdurre nell'ordinamento scolastico una possibilità di utilizzazione di unità qualificate di personale docente e dirigente per compiti e funzioni diversi da quelli didattici ma pur sempre attinenti la funzionalità del servizio. A tale proposito deve essere prevista la possibilità che tale utilizzazione sia attuata presso enti, associazioni professionali di docenti, associazioni di genitori, istituzioni a fini educativi di rilevanza nazionale per i programmi riconosciuti.

Una specifica normativa dovrà essere definita per le associazioni professionali dei docenti di rilevanza nazionale e per le cooperative ad esse collegate, per la funzione che le stesse svolgono di promozione educativo-scolastica e per il servizio che esse rendono in ordine all'aggiornamento e alla qualificazione del personale docente e dirigente.

4.

MANZINI, ZOSO

Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 2, comma 1, lettere *z*) e *aa*) del disegno di legge n. 463-B,

impegna il Governo:

1) a organizzare presso le università i corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, in applicazione della legge n. 341 del 1990, che prevede, appunto, per il conseguimento dell'abilitazione, corsi di specializzazione universitari dopo la laurea e ciò al fine di evitare ogni possibile richiamo alla non felice esperienza dei corsi abilitanti speciali e ordinari;

2) a fissare criteri per la utilizzazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, criteri che prevedano il ricorso d'ufficio al personale soprannumerario solo nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di richieste da parte del resto del personale docente, onde evitare che solo ai soprannumerari sia data la possibilità di passaggio di ruolo dopo aver conseguito la abilitazione con le modalità di cui alla lettera *z*);

3) a utilizzare i corsi di riconversione professionale aventi valore abilitante al fine di corrispondere alle richieste di genitori e studenti relativamente allo studio della lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Troppo spesso, infatti, la scelta della famiglia e degli alunni non può essere accolta perchè non vi sono i docenti abilitati nella relativa lingua.

5.

Zoso

Il Senato,

esprimendo preoccupazioni per il fatto che il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge n. 463-B potrebbe essere

interpretato nel senso di introdurre una palese discriminazione fra i ruoli dei professori e dei ricercatori universitari che negherebbe la sostanziale unitarietà della carriera universitaria già riconosciuta da anni per legge,

impegna il Governo:

nell'emanare i decreti attuativi della legge delega, a garantire l'unitarietà dei ruoli dei professori e dei ricercatori universitari.

6.

ALBERICI, SPOSETTI, NOCCHI

Il Senato,

preso atto della formulazione della lettera *l*), 1° comma, articolo 2, del disegno di legge di delega n. 463-B, che prevede la possibilità della contrattazione decentrata nel pubblico impiego,

impegna il Governo:

a garantire, a partire dalla formulazione dei decreti delegati, che la contrattazione decentrata sia finalizzata al miglioramento dei servizi erogati, individuando indirizzi e modalità per la valutazione della qualità dell'efficacia dei servizi attraverso anche la verifica dei carichi di lavoro, delle mansioni, dell'organizzazione del lavoro e che non possa in ogni caso comportare oneri aggiuntivi che non abbiano copertura nei bilanci delle Amministrazioni e degli Enti interessati in base a disponibilità derivanti da risparmi o entrate proprie, ovvero che richiedano il ricorso a nuove entrate.

7.

D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA, SPOSETTI, BARBIERI

Il Senato,

preso atto della formulazione della lettera *c*), 1° comma, articolo 2, del disegno di legge di delega n. 463-B per quanto riguarda il personale e le materie escluse dal ricorso alla giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversie,

impegna il Governo:

a stabilire, anche attraverso la formulazione dei decreti delegati, che tutte le controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti in materia di inquadramenti, assegnazioni, trasferimenti, siano comunque rimesse alla competenza del giudice ordinario.

8.

D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA, SPOSETTI, BARBIERI

Il Senato,

vista la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *n*), punto 4), del disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza locale,

invita il Governo:

nell'emanare i decreti attuativi della delega, a formulare il divieto di cumulo per i titolari di pensioni di anzianità negli stessi termini e con le stesse esclusioni previste alla lettera *m*).

9. COLOMBO SVEVO, COVIELLO, CARLOTTO,
DOPPIO, CARPENEDO, RAVASIO

Il Senato,

constatato che,

alcuni centri di ricerca e di studi economici, tra i quali il Centro Europa ricerche, hanno valutato in almeno 30.000 miliardi l'anno l'evasione contributiva annua che viene principalmente dai lavoratori autonomi che evadono gli oneri sociali per sanità e pensioni per circa il 54 per cento,

impegna il Governo

ad incrementare anche con misure straordinarie, di cui il Governo dovrà riferire al Parlamento entro e non oltre sessanta giorni, l'attività ispettiva dell'INPS e degli altri enti previdenziali.

10. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

constatato che,

l'articolo 3 della presente legge-delega aumenta l'età pensionabile, riducendo le possibilità di occupazione per i giovani,

impegna il Governo

a realizzare uno studio, entro e non oltre 90 giorni, sugli effetti occupazionali dell'innalzamento dell'età pensionabile in seguito all'approvazione della presente legge-delega e di trasmetterlo alle Camere.

11. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

rilevato che,

l'articolo 3 della presente legge-delega aumenta l'età pensionabile, riducendo le possibilità occupazionali nei prossimi dieci anni di più di 2 milioni di posti di lavoro,

impegna

comunque il Governo a presentare al Parlamento, entro e non oltre 90 giorni, un documento sulla politica che intenda proseguire per salvaguardare e sviluppare l'occupazione giovanile.

12. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

considerato che,

circa 8 milioni di pensionati percepiscono poco più di 500.000 lire mensili;

con tale cifra non è possibile vivere con un minimo di decoro, e spesso non è possibile neanche sopravvivere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel prossimo futuro di aumentare le pensioni sociali e il trattamento pensionistico minimo.

13. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

considerato che,

l'articolo 3 della presente legge-delega decurta le erogazioni previdenziali al fine di ridurre il *deficit* del bilancio dello Stato;

mentre si effettuano tali decurtazioni, la Corte dei conti (per esempio nella sua relazione sui bilanci INPS del 2 febbraio 1990) critica la gestione fatta dall'Istituto dei suoi crediti nei confronti delle aziende che usano l'INPS, come rileva la Corte dei conti, come una «banca impropria» usufruendo della differenza tra i tassi bancari e le percentuali di mora praticate dall'INPS;

questa situazione ha portato alla lievitazione di tali crediti non riscossi per un ammontare non inferiore a 20.000 miliardi,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro e non oltre 60 giorni, una relazione sulla situazione dei crediti INPS e del loro recupero ed a prendere immediate misure per accelerare e migliorare rapidamente il recupero di tali crediti.

14. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

constatato che,

l'articolo 3 della presente legge prevede agevolazioni fiscali per i cittadini che intendano iscriversi ai fondi previdenziali privati e comunque non oltre 180 giorni,

impegna il Governo

a predisporre e a trasmettere al Senato uno studio che quantifichi le previsioni di mancato gettito derivante da tali agevolazioni fiscali.

15. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

constatato che,

le donne sono particolarmente penalizzate dalle norme previste dall'articolo 3 della presente legge-delega,

impegna il Governo

a predisporre uno studio e di trasmetterlo alle Camere entro e non oltre 90 giorni sull'incidenza femminile nella titolarità delle diverse erogazioni previdenziali, divise per livelli economici, nonché uno studio sull'anzianità contributiva delle donne per fasce d'età nei singoli regimi previdenziali, in modo tale da documentare con chiarezza nei confronti dell'opinione pubblica la reale situazione previdenziale delle donne nel nostro Paese.

16. LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

constatato che,

l'articolo 3 della presente legge-delega eleva il requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione;

questa norma penalizza particolarmente i settori di lavoro (edilizia, agricoltura, tessile, eccetera) dove più frequente è il ricorso alla stagionalità e più precario il rapporto di lavoro, con gravi conseguenze sulla regolarità della vita contributiva di tali lavoratori,

impegna il Governo

a trasmettere al Senato, entro e non oltre sessanta giorni, uno studio sull'anzianità contributiva attuale degli iscritti ai diversi regimi previdenziali divisi per settori produttivi.

17.

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

constatato che,

l'articolo 3 della presente legge-delega innalza il requisito minimo contributivo da 15 a 20 anni;

questa misura penalizza le aree territoriali del nostro paese meno sviluppate economicamente dove più precaria è in genere l'occupazione e, di conseguenza, la vita contributiva delle lavoratrici e dei lavoratori,

impegna il Governo

a trasmettere al Senato, entro e non oltre sessanta giorni, uno studio sull'anzianità contributiva attuale degli iscritti ai diversi regimi previdenziali divisi per aree territoriali.

18.

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Il Senato,

constatato che,

al fine di superare un sistema contributivo che, adottando come base imponibile la massa salariale dei lavoratori dipendenti, costituisce una vera e propria «tassa sull'occupazione», occorre redistribuire il carico degli oneri sociali in maniera equa tra le aziende in proporzione alla loro effettiva capacità contributiva,

impegna il Governo

a predisporre uno studio di fattibilità, entro e non oltre 90 giorni, sull'introduzione di una nuova imposta sul valore aggiunto delle imprese sostitutiva degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro, e di trasmetterlo alle Camere.

19.

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Emendamenti al testo del disegno di legge come modificato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 1, lettera d), sostituire da: «la definizione» fino a: «riferimento territoriale» con: «A partire dalla definizione dei principi, la legislazione delegata affida alla legislazione regionale, entro sessanta giorni, la definizione degli ambiti territoriali, degli organi di governo delle Aziende sanitarie, d'intesa con il sistema delle Autonomie e in riferimento alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nell'ambito della nuova organizzazione delle Aziende sanitarie deve essere determinata la distinzione tra programmazione e gestione».

1.1

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, STEFANO, ZUFFA, BACCHIN

Al comma 1, lettera d), sostituire da: «la definizione» fino a: «riferimento territoriale» con: «A partire dalla definizione dei principi, e nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, la legislazione delegata affida alla legislazione regionale, entro sessanta giorni, la definizione degli ambiti territoriali, la dislocazione dei distretti, l'individuazione dei nuovi organi di governo delle USL, d'intesa con il sistema delle autonomie locali».

1.2

DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCCETTA, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera d), sostituire da: «esame del bilancio» fino alle parole: «riferimento territoriale» con le altre: «l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la definizione della pianta organica del personale sulla base dei parametri regionali, le verifiche sull'andamento delle attività e dei risultati per osservazioni utili nella predisposizione delle linee di indirizzo per le successive programmazioni sono attribuite al Sindaco o alla conferenza dei Sindaci dei comuni compresi nella USL».

1.3

DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCCETTA,
SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera d), sostituire da: «del bilancio» fino a: «riferimento territoriale» con: «e l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la pianta organica del personale sulla base dei parametri regionali, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni; le proposte per la nomina del direttore generale sono attribuite al sindaco del comune sede dell'Azienda sanitaria che deve consultare obbligatoriamente la conferenza dei Sindaci allorchè più comuni costituiscono il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria».

1.4

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della specificità delle aree montane» con le altre: «della densità demografica, della conformazione del territorio, della dislocazione dei presidi sanitari, della rete viaria e del servizio di comunicazioni».

1.5

DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della specificità delle aree montane» con: «della densità demografica, della orografia del territorio, della dislocazione della rete delle comunicazioni, della dislocazione dei presidi sanitari».

1.6

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFÀNO, TOR-
LONTANO, ZUFFA, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «delle aree montane» con: «territoriale».

1.7

DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera e), alla fine aggiungere le seguenti parole: «e della popolazione residente al fine di uniformare le prestazioni».

1.114 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «e obbligatori» con le parole: «da erogare obbligatoriamente ed in forma diretta e gratuita».

1.8 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA.

Al comma 1, sopprimere la lettera i)

1.116 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sopprimere da: «variando in aumento» fino a: «anche parziale».

1.10 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera i), sopprimere da: «variando in aumento» fino a: «anche parziale».

1.11 BRESCIA, ZUFFA, BETTONI BRANDANI, TOR-
LONTANO, STEFANO, BACCHIN

Al comma 1, lettera i), sopprimere da: «variando in aumento entro il limite del 6 per cento» a: «la riscossione dei prelievi contributivi».

1.9 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 6 per cento» con le altre: «dell'1 per cento».

1.100

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 6 per cento» con le parole: «del 2 per cento».

1.101

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 6 per cento» con le parole: «del 3 per cento».

1.102

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 6 per cento» con le parole: «del 4 per cento».

1.103

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 6 per cento» con le altre: «del 5 per cento».

1.12

DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «oppure in sostituzione anche parziale variando in aumento entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti».

1.13 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROSETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le altre: «dell'1 per cento».

1.104 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le altre: «del 10 per cento».

1.105 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 20 per cento».

1.106 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 30 per cento».

1.107 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 40 per cento».

1.108 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le altre: «del 50 per cento».

1.14 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 70 per cento».

1.109 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 72 per cento».

1.110 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 72 per cento».

1.111 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 73 per cento».

1.112 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «del 75 per cento» con le parole: «del 74 per cento».

1.113 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.117 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MA-
GLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RA-
STRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «siano individuate», aggiun-
gere le altre: «nell'ambito del Fondo sanitario nazionale».*

1.115 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

*Al comma 1, lettera m), sostituire da: «quote di risorse», fino a:
«lettera l), con: «forme di sostegno delle attività delle Mutue volontarie
ed integrative delle prestazioni rese dal Servizio direttamente gestito
con il quale possono essere stabilite adeguate forme di coordinamento
da parte delle Regioni.*

*Stabilire, nell'ambito della programmazione regionale, uno speci-
fico ruolo delle Associazioni del volontariato e del privato sociale che
non persegue finalità di lucro».*

1.116 BRESCIA, ZUFFA, BETTONI, TORLONTANO,
STEFANO, BACCHIN

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «assistenza differenziata di cui alla lettera l)», aggiungere le seguenti: «ferma restando l'inderogabilità dell'assistenza erogata gratuitamente in forma diretta con riguardo alla medicina preventiva, alla medicina di base, all'assistenza farmaceutica specialistica, ospedaliera e riabilitativa».

1.17 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.118 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «personalità giuridica e».

1.18 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «personalità giuridica e».

1.19 BRESCIA, BETTONI, ZUFFA, TORLONTANO,
STEFANO, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «programmazione regionale in analogia», aggiungere le seguenti: «ed in stretto coordinamento funzionale».

1.119 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «in analogia con» fino a: «post-laurea» con le seguenti: «la formazione nei presidi e nei servizi del Servizio sanitario nazionale del personale sanitario e per la specializzazione post-laurea, la partecipazione del personale sanitario laureato del Servizio sanitario nazionale alle attività di ricerca e di didattica delle università. Le convenzioni stipulate sono parte integrante della programmazione sanitaria regionale che deve determinare l'entità delle

risorse per la gestione e per gli investimenti da assegnare all'università per l'espletamento delle attività convenzionate, in analogia con quanto previsto per la corrispondente rete dei servizi dell'azienda sanitaria».

1.20 BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, STEFANO,
ZUFFA, BRESCIA, SPOSETTI

Al comma 1, lettera p), sopprimere: «e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzata».

1.21 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, TOR-
LONTANO, STEFANO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «di personalità giuridica».

1.22 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.23 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, alla lettera q), sopprimere le parole da: «di non incremento» fino alla fine della lettera.

1.24 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, alla lettera q), sopprimere le parole da: «configurando il livello» fino alla fine della lettera.

1.25 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «nuova, specifica».

1.26 DIONISI, GRASSANI, LIBERTINI, CROCETTA,
FAGNI, SALVATO

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.102 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «diritto civile», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei dirigenti civili e militari dello Stato nonché equiparati ed assimilati, e dei funzionari dell'ex carriera direttiva dello Stato».

2.103 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un termine certo» con le parole: «entro quindici giorni».

2.5 LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.105 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «escluse le controversie» fino alle parole: «della presente lettera».

2.6 LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «presente articolo», inserire le altre: «comprese le controversie riguardanti gli inquadramenti, le assegnazioni ed i trasferimenti ed»; e sopprimere: «e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera».

2.18 D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera c), al punto 5), dopo le parole «sono definite», sostituire dalla parola «previa» fino alla parola «alle» con le parole «attraverso la contrattazione con».

2.19

D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole: «informazione alle» con le parole: «contrattazione con le».

2.7

LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera c), punto 5), sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

2.17

LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera c), punto 5), sostituire le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «rappresentate nel CNEL».

2.106

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MANGIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riordinare lo status della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni, distinguendo tra:

1) le amministrazioni politiche e d'ordine, quali il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'interno, la cui dirigenza dovrà mantenere uno status pubblicistico, regolato dalla legge;

2) le amministrazioni e gli enti erogatori di servizi, la cui dirigenza dovrà essere regolata dal diritto comune del lavoro e da appositi contratti individuali e collettivi;

3) le amministrazioni e gli enti aventi funzioni pubbliche non classificabili ai precedenti punti 1) e 2), la cui dirigenza potrà essere disciplinata con atti normativi di diritto pubblico, sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali della categoria.

In questi ambiti andranno previsti: l'individuazione dei livelli di qualifica e di funzione, sulla base della revisione delle strutture di cui alla successiva lettera g); una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello; la definizione di criteri generali per lo sviluppo di carriera e l'affidamento degli incarichi di funzione, con la garanzia di specifiche obiettive capacità profes-

sionali; l'applicazione del principio di unicità dei ruoli dirigenziali, con la conseguente mobilità, anche temporanea, dei dirigenti».

2.21 D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera f), sopprimere dalle parole: «fatti salvi» fino alle parole: «modalità di accesso».

2.8 LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera f), sopprimere da: «fatti salvi» sino a «i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso».

2.20 D'ALESSANDRO PRISCO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera g), numero 5), sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

2.9 LIBERTINI, LOPEZ, CROCETTA

Al comma 1, lettera i), sostituire tutta la lettera con: «prevedere che la contrattazione sia nazionale e decentrata. La contrattazione collettiva decentrata deve essere finalizzata al miglioramento dei servizi erogati. Non può in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per le Amministrazioni e gli enti interessati».

2.22 D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine: «e inoltre la contrattazione integrativa i cui oneri non incidano sull'erogazione di servizi».

2.10 LIBERTINI, LOPEZ, CROCETTA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «con provvedimento motivato», aggiungere le altre: «e scritto».

2.11 LIBERTINI, LOPEZ, CROCETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

2.107 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

2.12 LIBERTINI, LOPEZ, CROCETTA

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «secondo la normativa vigente», aggiungere: «tenuto conto delle priorità che derivano dall'esperienza professionale acquisita».

2.108 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

2.13 LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

2.100 BISCARDI

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole da: «prevedere» fino a: «di insegnamento».

2.16 LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera aa), sopprimere da: «prevedere» a: «dei programmi di insegnamento»

2.23 SPOSETTI, NOCCHI, ALBERICI

In via subordinata all'emendamento 2.100, al comma 1, alla lettera aa), dopo le parole: «prevedere per il personale docente di ruolo» inserire le seguenti: «limitatamente alle situazioni di soprannumerarietà

e ad eventuali modifiche di ordinamenti scolastici e classi di insegnamento,» e dopo la parola: «corsi», inserire la seguente: «universitari».

2.101

BISCARDI

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «corsi di riconversione professionale», aggiungere: «a cura della Università secondo quanto previsto dalla legge n. 341 del 1990».

2.109

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «di riconversione professionale», aggiungere le parole: «nelle università degli studi».

2.15

LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole da: «ed il superamento dell'attuale» sino a: «in ciascun anno scolastico».

2.110

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: «nelle sole classi terminali dei cicli di studio».

2.14

LOPEZ, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I principi» fino a: «della Repubblica».

2.102

RIZ, DUJANY, FERRARI Karl, RUBNER

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole dall'inizio della lettera fino al primo punto e virgola.

2.3

ZOSO, MANZINI

In subordine all'emendamento 2.3, al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «riconversione professionale», aggiungere le altre: «presso le università» e dopo le parole: «programmi di insegnamento» inserire le altre: «con particolare riguardo all'insegnamento della lingua straniera, in modo da far sì che le richieste dei genitori e degli studenti siano rispettate».

2.4

ZOSO, MANZINI

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole da: «prevedere» fino a: «di insegnamento».

2.16

LOPEZ, LIBERTINI, CROCI

Al comma 1, lettera aa), sopprimere da: «prevedere» a: «dei programmi di insegnamento»

2.23

SPOSETTI, NOCCHI, ALBERICI

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «di riconversione professionale», aggiungere le parole: «nelle università degli studi».

2.15

LOPEZ, LIBERTINI, CROCI

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: «nelle sole classi terminali dei cicli di studio».

2.14

LOPEZ, LIBERTINI, CROCI

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole da: «I principi» a: «della Repubblica».

2.2

RIZ

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.1

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, sostituire le lettera a) con la seguente:

«a) mantenimento del diritto alla pensione al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati ed accreditati in suo favore i contributi previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come da ultimo modificato dall'articolo 60 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Restano fermi i limiti di età previsti dalla preesistente normativa per le gestioni diverse del fondo pensioni lavoratori dipendenti;».

3.2

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) elevazione graduale del limite di età a sessantacinque anni per gli uomini ed a sessanta per le donne in ragione di un anno ogni due anni dal 1993 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possono far valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donna o ai cinquantacinque anni se uomini;».

3.100

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ferma restando la normativa in vigore circa i limiti di età previsti dalla assicurazione generale obbligatoria, prevedere la possibilità di continuare volontariamente a prestare la propria opera per periodi successivi al compimento della età pensionabile previgente, non oltre il compimento del sessantesimo anno di età se donne, e del sessantacinquesimo anno di età se uomini, assicurando l'elevazione della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione;».

3.3

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantacinque anni e sei mesi» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessanta anni e sei mesi».

3.101

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantasei anni» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantuno anni».

3.102

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantasei anni e sei mesi» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantuno anni e sei mesi».

3.103

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantasette anni» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantadue anni».

3.104

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantasette anni e sei mesi» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantadue anni e sei mesi».

3.105

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantantotto anni» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantatre anni».

3.106

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantantotto anni e sei mesi» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantatre anni e sei mesi».

3.107

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantanove anni» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantaquattro anni».

3.108

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta anni» con: «cinquantanove anni e sei mesi» e sostituire le parole: «sessantacinque anni» con: «sessantaquattro anni e sei mesi».

3.109

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «dieci anni».

3.110

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «nove anni».

3.111

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «otto anni».

3.112

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «sette anni».

3.113

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «sei anni».

3.114 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «cinque anni».

3.115 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «due anni» e sostituirle con: «quattro anni».

3.116 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni tre anni».

3.4 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1994» con le altre: «dal 2000».

3.117 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1994» con le altre: «dal 1999».

3.118 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1994» con le altre: «dal 1998».

3.119 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1994» con le altre: «dal 1997».

3.120 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1994» con le altre: «dal 1996».

3.121 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1994» con le altre: «dal 1995».

3.122

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi da tale norma tutti coloro che al 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva non inferiore a quindici anni indipendentemente dall'età».

3.5

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusi coloro che alla data del 31 dicembre 1993 possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni o un'età non inferiore ai 50 anni se donne o ai 55 anni se uomini».

3.6

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i soggetti che al 31 dicembre 1993 possano far valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donne e ai cinquantacinque anni se uomini, dando la facoltà di anticipare tali limiti di età fino ad un massimo di cinque anni, e qualora non sussistessero i requisiti contributivi richiesti ai fini della pensione di anzianità, la pensione sarà ridotta in misura pari al 3 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione; tale riduzione cesserà a decorrere del compimento dell'età pensionabile ed al corrispondente importo si applicheranno le rivalutazioni nel frattempo intervenute».

3.7

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere alla fine: «Il personale con quaranta anni di versamenti contributivi, anche se non ha raggiunto il limite di cui sopra, ha diritto alla pensione».

3.184

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MA-
GLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RA-
STRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA,
TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: «previsione di un sistema di pensionamento flessibile subordinato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza maggiori oneri a carico delle gestioni, di cui siano beneficiari i lavoratori con età non inferiore a 60 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni;».

3.8

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando i diritti quesiti che saranno salvaguardati calcolando gli anni ancora da compiere per ogni singolo lavoratore, a partire dal 1° gennaio 1993, prima di poter accedere al trattamento di pensione per la vecchiaia, moltiplicando la differenza fra l'età pensionabile vigente per tale lavoratore e l'età, al 1° gennaio 1993, del lavoratore stesso, per il nuovo limite di età che sarà in vigore al compimento dell'età pensionabile oggi vigente per il lavoratore e dividendo il tutto per l'età pensionabile oggi vigente per il medesimo lavoratore».

3.123

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i soggetti che al 31 dicembre 1993 possono far valere un'età inferiore ai quarantacinque anni se donne o ai cinquanta se uomini».

3.124

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i soggetti che al 31 dicembre 1993 possono far valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donne e ai cinquantacinque anni se uomini e possono far valere un'età inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile vigente prevista nei rispettivi ordinamenti».

3.125

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i soggetti che al 31 dicembre 1993 possono far valere un'età inferiore di almeno sette anni all'età pensionabile vigente prevista nei rispettivi ordinamenti».

3.126

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i soggetti che al 31 dicembre 1993 possono far valere un'età inferiore di almeno cinque anni all'età pensionabile vigente prevista nei rispettivi ordinamenti».

3.127

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i soggetti che al 31 dicembre 1993 possono far valere un'età inferiore ai cinquanta anni se donne o ai cinquantacinque anni se uomini».

3.128

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età», con le altre: «per le donne, nel periodo transitorio dai 55 ai 60 anni, applicazione dello stesso meccanismo di incentivazione per i periodi successivi alla età pensionabile di volta in volta vigente; corresponsione di un rendimento del 25 per cento per ogni anno d'anzianità contributiva superiore ai 40 nel caso di proseguimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui alla lettera a); riduzione per uomini e donne in ragione dell'1 per cento ogni anno, calcolata sull'importo del trattamento acquisito per effetto dell'opzione di avvalersi, tra i 60 ed i

65 anni, del pensionamento in età inferiore a quella di volta in volta vigente e comunque fino al compimento del 64° anno di età».

3.129

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età» con le altre: «per le donne, nel periodo transitorio dai 55 ai 60 anni, applicazione dello stesso meccanismo di incentivazione per i periodi successivi alla età pensionabile di volta in volta vigente; corresponsione di un rendimento del 25 per cento per ogni anno d'anzianità contributiva superiore ai 40 nel caso di proseguimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui alla lettera a); riduzione per uomini e donne in ragione dell'1 per cento ogni anno, calcolata sull'importo del trattamento acquisito per effetto dell'opzione di avvalersi, tra i 60 ed i 65 anni, del pensionamento in età inferiore a quella di volta in volta vigente e comunque fino al compimento del 64° anno di età».

3.130

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio,, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età» con le altre: «per le donne, nel periodo transitorio dai 65 ai 60 anni, applicazione dello stesso meccanismo di incentivazione per i periodi successivi alla età pensionabile di volta in volta vigente; corresponsione di un rendimento del 25 per cento per ogni anno d'anzianità contributiva superiore ai 40 nel caso di proseguimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui alla lettera a); riduzione per uomini e donne in ragione dell'1 per cento ogni anno, calcolata sull'importo del trattamento acquisito per effetto dell'opzione di avvalersi, tra i 60 ed i 65 anni, del pensionamento in età inferiore a quella di volta in volta vigente e comunque fino al compimento del 62° anno di età».

3.131

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età», con le altre: «per le donne, nel periodo transitorio dai 55 ai 60 anni, applicazione dello stesso meccanismo di incentivazione per i periodi successivi alla età pensionabile di volta in volta vigente; corresponsione di un rendimento del 25 per cento per ogni anno d'anzianità contributiva superiore ai 40 nel caso di proseguimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui alla lettera a); riduzione per uomini e donne in ragione dell'1 per cento ogni anno, calcolata sull'importo del trattamento acquisito per effetto dell'opzione di avvalersi, tra i 60 ed i 65 anni, del pensionamento in età inferiore a quella di volta in volta vigente e comunque fino al compimento del 61° anno di età».

3.132

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età» con le altre: «nel periodo transitorio; la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione deve essere fissata».

3.9

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, alla fine della lettera g), aggiungere le seguenti: «, consentendo, altresì, a chi abbia già presentato domanda di riscatto degli anni di laurea o, comunque, presenterà domanda entro il 31 dicembre 1992 con contestuale versamento delle somme dovute, di poter raggiungere il quindicesimo anno di anzianità contributiva».

3.185

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonchè delle lavoratrici».

3.10

SALVATO, FAGNI, MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, al punto h), sostituire le parole: «in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale» con le altre: «con rivalutazione delle retribuzioni sulla base dell'indice

ISTAT integrato con altri parametri oggettivi quali il PIL ovvero l'incremento medio della retribuzione di tutti i lavoratori dipendenti».

3.12 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SPOSETTI, SMURAGLIA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «con aumento di un punto percentuale» con le altre: «sulla base dell'indice ISTAT integrato con altri parametri oggettivi quali l'incremento del prodotto interno lordo ovvero l'incremento medio delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti».

3.11 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «dieci punti di».

3.133 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «nove punti e mezzo di».

3.134 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «nove punti di».

3.135 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «otto punti e mezzo di».

3.136 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «otto punti di».

3.137 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «sette punti e mezzo di».

3.138 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «sette punti di».

3.139 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «sei punti e mezzo di».

3.140 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «sei punti di».

3.141 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «cinque punti e mezzo di».

3.142 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «un punto» con le altre: «cinque punti di».

3.13 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Alla lettera h del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «quattro punti e mezzo di».

3.143 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «quattro punti di».

3.144 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «tre punti e mezzo di».

3.145 LIBERTINI

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «tre punti di».

3.146 LIBERTINI

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «due punti e mezzo di».

3.147 LIBERTINI

Alla lettera h) del comma 1, sostituire le parole: «un punto» con le altre: «due punti di».

3.148 LIBERTINI

Al comma 1, lettera h), sopprimere dalle parole: «per coloro che possono far valere» fino alle parole: «e la data di decorrenza della pensione».

3.15 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e la data di decorrenza della pensione,»; aggiungere le altre: «per le pensioni da liquidare a favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali da più di quindici anni alla data del 31 dicembre 1992, le settimane di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile rimangono pari a duecentosessantasei».

3.16 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera h), sopprimere dalle parole: «per coloro» fino alle parole: «data di decorrenza della pensione».

3.14 PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI, PELELLA, SMURAGLIA, SPOSETTI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «successivi al 1° gennaio 1994».

3.17 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 ottobre 1992».

3.149 LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° novembre 1992».

3.150 LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «30 novembre 1992».

3.151 LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° dicembre 1992».

3.152 LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 dicembre 1992».

3.153 LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° gennaio 1993».

3.154 LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 gennaio 1993».

3.155

LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° febbraio 1993».

3.156

LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «28 febbraio 1993».

3.157

LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° marzo 1993».

3.158

LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 marzo 1993».

3.159

LIBERTINI

Alla lettera i) del comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° aprile 1993».

3.160

LIBERTINI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «30 aprile 1993».

3.161

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° maggio 1993».

3.162

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 maggio 1993».

3.163

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° giugno 1993».

3.164

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 giugno 1993».

3.165

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° luglio 1993».

3.166

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 luglio 1993».

3.167

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° agosto 1993».

3.168

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 agosto 1993».

3.169

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° settembre 1993».

3.170

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «30 settembre 1993».

3.171

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° ottobre 1993».

3.172

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 ottobre 1993».

3.173

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° novembre 1993».

3.174 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «30 novembre 1993».

3.175 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° dicembre 1993».

3.176 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «31 dicembre 1993».

3.177 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «a partire dal 1° gennaio 1993 le assenze per malattia e infortunio sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati».

3.18 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le parole: «sono altresì coperti da contribuzione figurativa per lavoratrici e lavoratori i periodi di congedo per lavoro, di cura e per motivi familiari concernenti l'assistenza e la cura dei disabili, anziani non autosufficienti, malati terminali, tossicodipendenti, nella misura di 36 mesi nell'intero arco della vita lavorativa;».

3.19 SALVATO, FAGNI, DIONISI, MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, dopo le parole «assenza facoltativa», le altre: «o obbligatoria».

3.20 SALVATO, FAGNI, MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «impegno temporale», aggiungere le seguenti: «o da attività di operai agricoli a tempo determinato o da attività di addetti ai servizi domestici e familiari».

3.21 SALVATO, FAGNI, ICARDI, MERIGGI, DIONISI

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «elevazione, a decorrere» fino a: «per le donne, e».

3.22 PELLEGGI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, SPOSETTI

Al comma 1, lettera n), numero 2), sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la parola: «trentaseiesimo».

3.178 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, lettera n), numero 4), sostituire le parole: «dopo l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa» con le parole: «per attività lavorativa».

3.23 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3.186 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

3.24 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera z) con:

«z) sostituzione della tabella allegata all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la seguente:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso):	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva:
sino al 33 per cento	1,75
dal 33 per cento al 66 per cento	1,625
oltre il 66 per cento	1,5

Estensione di tali aliquote di rendimento, secondo i criteri di gradualità ed equità, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà»

3.25 MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera z) con:

«z) sostituzione della tabella allegata all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la seguente:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso):	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva:
sino al 33 per cento	1,75
dal 33 per cento al 66 per cento	1,54
oltre il 66 per cento	1,33

Estensione di tali aliquote di rendimento, secondo i criteri di gradualità ed equità, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive

dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà»

3.179 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, sostituire la lettera z) con:

«z) sostituzione della tabella allegata all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la seguente:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (esprese in percentuale del limite stesso):	Quote di pensione corri- spondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva:
sino al 33 per cento	1,66
dal 33 per cento al 66 per cento	1,393
oltre il 66 per cento	1,33

Estensione di tali aliquote di rendimento, secondo i criteri di gradualità ed equità, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà»

3.180 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, sostituire la lettera z) con:

«z) sostituzione della tabella allegata all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la seguente:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (esprese in percentuale del limite stesso):	Quote di pensione corri- spondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva:
sino al 33 per cento	1,66
dal 33 per cento al 66 per cento	1,455
oltre il 66 per cento	1,25

Estensione di tali aliquote di rendimento, secondo i criteri di gradualità ed equità, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive

dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà»

3.181

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, sostituire la lettera z) con:

«z) sostituzione della tabella allegata all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la seguente:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso):	Quote di pensione corri- spondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva:
sino al 33 per cento	1,5
dal 33 per cento al 66 per cento	1,375
oltre il 66 per cento	1,25

Estensione di tali aliquote di rendimento, secondo i criteri di gradualità ed equità, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà»

3.182

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente: «z) estensione delle aliquote di rendimento di cui alla tabella allegata all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo criteri di gradualità ed equità, tenendo conto della specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà».

3.183

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «riscossione dei contributi» inserire le seguenti: «mediante soppressione dello SCAU e passaggio delle sue funzioni all'INPS».

3.26

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, FAGNI

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere dalle parole: «esclusi i terreni» fino alle parole: «indicati al numero 10)».

4.2

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, SALVATO, FAGNI

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sopprimere le parole: «esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10)».

4.20

GAROFALO, VISCO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), numero 7.1), dopo le parole: «n. 833», inserire le seguenti: «gli IACP».

4.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, SALVATO

Al comma 1, lettera a), numero 7.1), aggiungere il numero 7.1-bis):

«7.1-bis) i pensionati con reddito inferiore a due volte il trattamento minimo della pensione per l'intero nucleo familiare per la casa di abitazione; gli immobili destinati alle attività produttive artigiane per i primi due anni di attività dell'imprenditore; per periodo limitato in caso di calamità naturali e limitatamente a determinati soggetti particolarmente danneggiati;».

4.3

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, FAGNI, SALVATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.2).

4.4

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 7.8).

4.5 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera a), numero 7.8), dopo la parola: «d'opera» aggiungere le parole: «e non ultimati».

4.6 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 8), aggiungere il punto 8-bis):

«8-bis) del 50 per cento per gli insediamenti produttivi assoggettati all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP); la riduzione dell'imposta non può comunque superare la metà dell'ICIAP dovuta».

4.7 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «di un importo di lire 180.000» con le altre: «fino alla concorrenza del valore dell'immobile di lire 80 milioni rivalutabile annualmente secondo il tasso programmato di inflazione».

4.8 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «1.000.000».

4.100 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «990.000».

4.101 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «980.000».

4.102

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «970.000».

4.103

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «960.000».

4.104

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «950.000».

4.105

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «940.000».

4.106 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «930.000».

4.107 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «920.000».

4.108 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «910.000».

4.109 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «900.000».

4.110

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «890.000».

4.111

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «880.000».

4.112

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «870.000».

4.113

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «860.000».

4.114

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9) sostituire la parola: «180.000» con la parola: «850.000».

4.115

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «840.000».

4.116

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «830.000».

4.117

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «820.000».

4.118

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «810.000».

4.119

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «800.000».

4.120

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «790.000».

4.121

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «780.000».

4.122 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «770.000».

4.123 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «760.000».

4.124 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «750.000».

4.125 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000»
con la parola: «740.000».*

4.126

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000»
con la parola: «730.000».*

4.127

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000»
con la parola: «720.000».*

4.128

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000»
con la parola: «710.000».*

4.129

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «700.000».

4.130

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «690.000».

4.131

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «680.000».

4.132

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «670.000».

4.133

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «660.000».

4.134

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «650.000».

4.135

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «640.000».

4.136

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «630.000».

4.137

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «620.000».

4.138

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «610.000».

4.139

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «600.000».

4.140

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «590.000».

4.141

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «580.000».

4.142

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «570.000».

4.143

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «560.000».

4.144

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «550.000».

4.145

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «540.000».

4.146

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «530.000».

4.147

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «520.000».

4.148

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «510.000».

4.149

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «500.000».

4.150

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «490.000».

4.151

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «480.000».

4.152

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «470.000».

4.153

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «460.000».

4.154

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «450.000».

4.155

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «440.000».

4.156

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «430.000».

4.157

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «420.000».

4.158

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «410.000».

4.159

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «400.000».

4.160

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «390.000».

4.161

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «380.000».

4.162

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «370.000».

4.163

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «360.000».

4.164

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «350.000».

4.165

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «340.000».

4.166

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «330.000».

4.167

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «320.000».

4.168

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «310.000».

4.169

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «300.000».

4.170

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «290.000».

4.171

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «280.000».

4.172

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «270.000».

4.173

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «260.000».

4.174

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «250.000».

4.175

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «240.000».

4.9

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «230.000».

4.176

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «220.000».

4.177

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «210.000».

4.178 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «200.000».

4.179 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «180.000» con la parola: «190.000».

4.180 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di uguale importo».

4.10 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera a), numero 16, sostituire le parole: «di uguale importo», con le altre: «per un importo non eccedente 500.000 lire».

4.181 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 490.000 lire».

4.182

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 480.000 lire».

4.183

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 470.000 lire».

4.184

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 460.000 lire».

4.185

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 450.000 lire».

4.186 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 440.000 lire».

4.187 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 430.000 lire».

4.188 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 420.000 lire».

4.189 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 410.000 lire».

4.190

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 400.000 lire».

4.191

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 390.000 lire».

4.192

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 380.000 lire».

4.193

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 370.000 lire».

4.194 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 360.000 lire».

4.195 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 350.000 lire».

4.196 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 340.000 lire».

4.197 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 330.000 lire».

4.198

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 320.000 lire».

4.199

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 310.000 lire».

4.200

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 300.000 lire».

4.201

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 290.000 lire».

4.202

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 280.000 lire».

4.203

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 270.000 lire».

4.204

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 260.000 lire».

4.205

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 250.000 lire».

4.206

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 230.000 lire».

4.207

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 220.000 lire».

4.208

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 210.000 lire».

4.209

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 200.000 lire».

4.210 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 190.000 lire».

4.211 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 180.000 lire».

4.212 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 170.000 lire».

4.213 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 160.000 lire».

4.214 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 150.000 lire».

4.215 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 140.000 lire».

4.216 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera a), numero 16), sostituire le parole: «di uguale importo» con le altre: «per un importo non eccedente 130.000 lire».

4.217 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «2001» e, conseguentemente, la parola: «1993» con la parola: «2000», la parola: «1994» con la parola: «2001», la

parola: «1995» con la parola: «2002» e la parola: «1996» con la parola: «2003».

4.218

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «2000», e, conseguentemente, la parola: «1993» con la parola: «1999», la parola: «1994» con la parola: «2000», la parola: «1995» con la parola: «2001» e la parola: «1996» con la parola: «2002».

4.219

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «1999» e, conseguentemente, la parola: «1993» con la parola: «1998», la parola: «1994» con la parola: «1999», la parola: «1995» con la parola: «2000» e la parola: «1996» con la parola: «2001».

4.220

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «1998», e, conseguentemente, la parola: «1993» con la parola: «1997», la parola: «1994» con la parola: «1998», la parola: «1995» con la parola: «1999» e la parola: «1996» con la parola: «2000».

4.221

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «1997» e, conseguentemente, la parola: «1993» con la parola: «1996», la parola: «1994» con la parola: «1997», la parola: «1995» con la parola: «1998» e la parola: «1996» con la parola: «1999».

4.222

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «1996», e, conseguentemente, la parola: «1993» con la parola: «1995», la parola: «1994» con la parola: «1996», la parola: «1995» con la parola: «1997» e la parola: «1996» con la parola: «1998».

4.223

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire la parola: «1994» con la parola: «1995» e, conseguentemente, la parola «1993» con la parola «1994», la parola «1994» con la parola «1995», la parola «1995» con la parola «1996» e la parola «1996» con la parola «1997».

4.11

PICCOLO, LIBERTINI, CROCCETTA

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2010».

4.224

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2009».

4.225 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2008».

4.226 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2007».

4.227 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2006».

4.228 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2005».

4.229

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2004».

4.230

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2003».

4.231

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2002».

4.232

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2001».

4.233 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «2000».

4.234 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «1999».

4.235 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «1998».

4.236 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «1997».

4.237

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «1998».

4.238

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «1994» con la parola: «1995».

4.12

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.13

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2010».

4.239

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2009».

4.240

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2008».

4.241

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2007».

4.242

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2006».

4.243

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2005».

4.244

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2004».

4.245

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2002».

4.246

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2001».

4.247

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «2000».

4.248 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «1999».

4.249 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «1998».

4.250 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «1997».

4.251 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «1996».

4.252

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «1995».

4.253

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con la parola: «1994».

4.15

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «1993» con «1994».

4.21

GAROFALO, VISCO, BRINA, LONDEI, PELLE-
GRINO, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «o più imposte» con la parola: «imposta».

4.14

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «a), b),».

4.254

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «a)» e : «g)».

4.255 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «b), d),».

4.256 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «d) e g)».

4.257 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le
parole: «entro due anni».*

4.258 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le
parole: «entro un anno e sei mesi».*

4.259 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro un anno».

4.260 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro sei mesi».

4.261 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro ottanta giorni».

4.262 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro settanta giorni».

4.263 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le parole: «entro trenta giorni».

4.16 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro dieci anni dalla predetta data».

4.264

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro nove anni dalla predetta data».

4.265

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro otto anni dalla predetta data».

4.266

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data», con le altre: «entro sette anni dalla predetta data».

4.267

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro sei anni dalla predetta data».

4.268 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro cinque anni dalla predetta data».

4.269 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro quattro anni dalla predetta data».

4.270 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro tre anni dalla predetta data».

4.271 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro due anni dalla predetta data».

4.272 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro dodici mesi dalla predetta data».

4.17 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 7, sostituire le parole: «entro dieci mesi dalla predetta data» con le altre: «entro undici mesi dalla predetta data».

4.273 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro sessanta giorni».

4.274 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro cinquantacinque giorni».

4.275 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro cinquanta giorni».

4.276

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro quarantacinque giorni».

4.277

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro quaranta giorni».

4.278

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro trenta giorni».

4.18

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro trentacinque giorni».

4.279

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro venticinque giorni».

4.280 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro venti giorni».

4.281 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro diciannove giorni».

4.282 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro diciotto giorni».

4.283 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro diciassette giorni».

4.284 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro sedici giorni».

4.285 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trenta-
sei mesi».*

4.286 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trenta-
cinque mesi».*

4.287 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trentaquattro mesi».

4.288

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trentatré mesi».

4.289

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trentadue mesi».

4.290

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trentuno mesi».

4.291

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCCETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO, MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «trenta mesi».

4.292

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «venti-
nove mesi».*

4.293

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventot-
to mesi».*

4.294

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «venti-
sette mesi».*

4.295

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventisei mesi».

4.296

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «venticinque mesi».

4.297

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventiquattro mesi».

4.19

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventitre mesi».

4.298

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventidue mesi».

4.299

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «ventuno mesi».

4.300

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «venti mesi».

4.301

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciannove mesi».

4.302

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi».

4.303

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciassette mesi».

4.304 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «sedici mesi».

4.305 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «quindici mesi».

4.306 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «quattordici mesi».

4.307 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «tredici mesi».

4.308 LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CRO-
CETTA, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ,
MANNA, ICARDI, VINCI, FAGNI, SALVATO,
MERIGGI, SARTORI, GALDELLI, PARISI Vit-
torio, GIOLLO, GRASSANI, MARCHETTI,
PICCOLO

In data 21 ottobre 1992, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VENTRE, CAPPUZZO, FERRARI Bruno, IANNI, RUSSO Giuseppe, COCO, CONDORELLI, REDI, FONTANA Elio, SAPORITO, ANDREINI, MANZINI, PERINA, DE MATTEO, PIERRI, BISCARDI, INNAMORATO, ROBOL, LAURIA, SELLITTI, GIORGI, ROCCHI, LOMBARDI, INZERILLO, PARISI Francesco, TANI, GUERRITORE, COVIELLO, DI NUBILA, DONATO, GRASSI BERTAZZI, MOLTISANTI e RUSSO Raffaele. - «Norme in materia di incompatibilità tra cariche elettive ed altre attività» (713).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, LAURIA, DI STEFANO, COVELLO, PULLI e ZANGARA. - «Riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica» (714);

CAPPUZZO, PERINA, D'AMELIO, VENTRE, PINTO, PISTOIA, INZERILLO, FONTANA Elio, BERNASSOLA e MEO. - «Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri» (715).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Zappasodi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 696.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FABI RAMOUS ed altri. - «Modifiche ed integrazioni al codice penale e previsione del reato di atti molesti di significato sessuale» (680), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989» (672), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PAVAN ed altri. - «Modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di adempimenti dei sostituti d'imposta» (704), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

COPPI. - «Norme relative alla vinificazione di uve a duplice attitudine prodotte nella provincia di Bari» (683), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

LOBIANCO ed altri. - «Norme in materia di farmaci veterinari» (523), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 21 ottobre 1992, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - a conclusione dell'esame del seguente affare: «Acquisto da parte del Governo di Villa Blanc e utilizzo di Palazzo Barberini in Roma» - una risoluzione d'iniziativa del senatore Zecchino (*Doc. LXXI, n. 3*).

Detto documento, che sarà stampato e distribuito, sarà inviato al Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 21 ottobre 1992, è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

ROSCIA, STAGLIENO, BOSCO, ROVEDA, PAGLIARINI e SPERONI. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'identificazione dei beneficiari dei proventi della speculazione valutaria sulla lira nel mese di settembre 1992» (*Doc. XXII, n. 3*).

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 7.

Interpellanze

MOLINARI, VINCI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che recenti notizie di stampa («la Repubblica» del 6 ottobre 1992, articolo di Giovanni Valentini: «E così convivono due RAI parallele. Il buco nero delle TV in appalto») riferiscono che «tra collaborazioni e programmi “chiavi in mano” affidati ad esterni se ne vanno 300 miliardi l'anno»;

che «le tre reti non riescono a rispettare il proprio *budget* (300 miliardi per la prima, 250 per la seconda, 125 per la terza) e quest'anno hanno “sforato” complessivamente di una cinquantina di miliardi»;

che il direttore di RAI Due, Giampaolo Sodano, avrebbe “sforato” di una quindicina di miliardi, corrispondendo alla società Italiana Produzioni srl, nel 1991, 6 miliardi e mezzo per il programma «Colpo di coda» e altri 5 miliardi e mezzo, nel 1992, per il programma «Serata d'onore»;

che il mancato rispetto dei *budget* e del *plafond* previsto sui costi preventivati per la sede di Milano è da mettersi in correlazione con un nuovo modello operativo aziendale che, di fatto, disapplica il regolamento beni e servizi deliberato il 16-17 marzo 1978 dal consiglio di amministrazione dell'azienda;

che il funzionario della RAI, sede di Milano, Roberto Di Fede, addetto all'ufficio approvvigionamenti del supporto commerciale, con il compito specifico di addetto alla conclusione dei contratti d'appalto con ditte esterne, nel novembre 1987 veniva repentinamente privato di tali mansioni e destinato ad altro incarico;

che il trasferimento era stato deciso dalla direzione aziendale in quanto il Di Fede si rifiutava di adeguarsi al nuovo modello operativo aziendale nella stipulazione dei contratti d'appalto, pretendendo il rispetto del regolamento;

che il Ministro, onorevole Mammi, con comunicazione scritta in data 25 agosto 1988, in risposta ad una interrogazione parlamentare, aveva precisato che il Di Fede sarebbe stato allontanato per non avere rispettato le direttive impartitegli dai superiori;

che, a seguito di ricorso alla magistratura del lavoro proposto dal Di Fede per denunciare la illiceità del comportamento aziendale, il pretore di Milano, con sentenza n. 3313 in data 17 ottobre-28 dicembre 1990, dichiarava la illiceità del comportamento della RAI, sede di

Milano, per la dequalificazione operata ai danni del Di Fedè e condannava la società a reintegrarlo in mansioni equivalenti;

che il tribunale di Milano, giudice d'appello, con sentenza n. 10232 del 29 ottobre-11 dicembre 1991, condannava la RAI a reintegrare il Di Fedè nelle mansioni da ultimo svolte di acquirente commerciale addetto agli appalti;

che, nonostante le decisioni della magistratura, la RAI non ha reintegrato il Di Fedè, continuando nell'illecito comportamento finalizzato a costringere il suddetto funzionario ad una penosa quanto umiliante inattività, da ultimo presso una sorta di reparto-confino (la biblioteca interna);

che il pretore di Milano, a seguito di nuovo ricorso del Di Fedè, con sentenza 17 settembre 1992, in corso di pubblicazione, ha dichiarato che, stante il reiterato inadempimento della RAI, lo stesso ha diritto di percepire lo stipendio senza essere tenuto a svolgere la mansione ultima, dequalificante e del tutto estranea al pregresso bagaglio professionale, di addetto alla biblioteca,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se sia a conoscenza del Ministro che, in tema di appalti, alla sede RAI di Milano da diverso tempo è in atto un nuovo modello operativo aziendale, che - ad avviso degli scriventi - è in palese violazione del regolamento beni e servizi deliberato dal consiglio di amministrazione il 16 marzo 1978, in base al quale per gli appalti oltre l'importo di 40 milioni, anziché indire la gara d'appalto, gli interessati, senza la partecipazione del supporto commerciale, concludono contratti a trattativa privata, favorendo di massima gli stessi fornitori;

se, in caso di risposta affermativa, sappia da chi sia stata disposta tale direttiva in deroga al regolamento e se e quale iniziativa intenda promuovere il Ministro affinché sia eliminata una situazione che a giudizio degli scriventi è di palese illegittimità;

se abbia notizia di interventi della Commissione di vigilanza volti a controllare che gli appalti vengano conclusi nel rispetto del regolamento a garanzia del corretto avvicendamento dei fornitori esterni;

se abbia notizia del motivo per il quale il funzionario Di Fedè, nonostante le pronunzie della magistratura milanese, non sia stato ancora reintegrato nelle mansioni di addetto alla conclusione dei contratti d'appalto e quali provvedimenti intenda assumere per sanare tale situazione di illegalità;

se il buco nero degli appalti esterni, stimato dagli organi di stampa in ragione di 300 miliardi l'anno, «fiume sotterraneo di denaro pubblico che dalla fonte di viale Mazzini si disperderebbe in mille rivoli tra mogli e amanti, figli e figlie, parenti vari e amici degli amici» (si veda in proposito «la Repubblica» del 6 ottobre 1992), non sia da imputare al cosiddetto nuovo modello operativo aziendale;

quale giudizio dia dell'attività di controllo della Commissione di vigilanza e se e quali iniziative intenda assumere affinché sia ripristinata una situazione di rispetto della disciplina regolamentare.

(2-00140)

Interrogazioni

SAPORITO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Tenuto conto della grave situazione economica in cui, a giudizio del Governo, si trova il paese;

considerata la necessità di ridurre le spese inutili per aiutare l'opera di risanamento finanziario;

preso atto che a Roma già esistono numerose strutture universitarie statali e private (La Sapienza, Tor Vergata, Luiss, Istituto universitario Maria Assunta, Università cattolica del Sacro Cuore, Campus biomedico);

considerato altresì che nel Lazio sono state istituite sedi universitarie a Viterbo, Frosinone, Latina,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di bloccare le procedure per l'istituzione di un'inutile e costosa terza università statale nella capitale, anche in considerazione del fatto che devono ancora essere completate le strutture della seconda università di Tor Vergata e, in caso contrario, di precisare con quali risorse ritenga di poter affrontare l'iniziativa per la quale, secondo alcune valutazioni, occorre qualche centinaio di miliardi.

(3-00267)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAGANO, LUONGO, PELELLA, RANIERI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo.* – In riferimento alla ventilata decisione della RAI di far cessare dal 31 dicembre 1992 l'attività dell'orchestra «Alessandro Scarlatti» della sede RAI di Napoli nell'ambito di un piano di tagli motivato da esigenze di bilancio;

considerando il valore artistico, didattico e culturale della «Scarlatti» che costituisce l'unica orchestra da camera di tutto il Mezzogiorno e che tale decisione comporterebbe un grave impoverimento della vita culturale ed artistica di Napoli e del Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per indurre il consiglio di amministrazione della RAI a rivedere la decisione resa nota nei giorni scorsi.

(4-01400)

SIGNORELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a Bagnoregio, comune della provincia di Viterbo di 4.300 abitanti, viene indetta dalla locale giunta comunale per il giorno 19 ottobre 1992 una pubblica cerimonia storica e patriottica;

che vengono invitati ad essa i consiglieri della minoranza che non si presentano mai alle riunioni dell'assemblea per cui la delibera è e rimane della giunta;

che comunque si intende ricordare, con la cerimonia suddetta, che fra i numerosi fatti d'arme avutisi nel settembre-ottobre 1867 - collegati al generoso tentativo da parte dei garibaldini di liberare Roma, culminati poi nella più nota battaglia di Mentana - ci fu anche quella che è ricordata come la «battaglia di Bagnorea», dove caddero numerose camicie rosse, anche di origine di vari paesi della zona;

che i loro resti furono nel 1892 raccolti in un monumento ossario di cui appunto, con la cerimonia suddetta, si intende ricordare il centenario con lo scoprimento di una lapide;

che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Ministro della difesa, impediti ad intervenire come da invito, inviano messaggi calorosi e in loro rappresentanza partecipano il vice presidente del Senato, senatore Lama, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Piermartini;

che alla cerimonia sono presenti le più alte autorità civili e militari della provincia, le varie associazioni combattentistiche e di arma, i sindaci dei comuni interessati, popolazione, scolaresche, fanfara e picchetto di bersaglieri;

che durante tutta la cerimonia, culminata con lo scoprimento e la benedizione della lapide-ricordo, sono tenacemente assenti i consiglieri comunali della minoranza nonché i rappresentanti ufficiali del partito che li esprime, dimostrando così non solo il disprezzo più totale delle regole della convivenza civile ma soprattutto dei valori della nazione e delle istituzioni repubblicane cui i consiglieri comunali stessi appartengono come eletti del popolo nella lista della Democrazia cristiana,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi che, ad avviso dello scrivente, configurerebbero, sia nella forma sia nella sostanza, vilipendio alla Repubblica ed alle istituzioni.

(4-01401)

GARRAFFA, MARTELLI, CARRARA, BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, è stata prevista, fra l'altro, l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 457 del 15 settembre 1986;

che con successivo decreto ministeriale 10 ottobre 1988 sono state dettate le «disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neolaureati» con la previsione che il tirocinio si svolgesse su base provinciale con il coordinamento di una apposita commissione presieduta dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

che gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri hanno provveduto concretamente allo svolgimento delle varie procedure con notevole ritardo;

che, in particolare, nella regione Sicilia il tirocinio ha avuto inizio solo a far data dal 15 ottobre 1990;

che il 15 ottobre 1992 ha avuto termine il primo ciclo biennale del tirocinio e cioè quello istituito con decreto ministeriale 10 ottobre 1988;

che con successivo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, è stata data «attuazione specifica alla direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale»;

che l'attestato di formazione in medicina generale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, costituirà solo dal 1° gennaio 1995 titolo necessario per l'esercizio della medicina generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga che il corso di formazione specifica in medicina generale debba avere un riscontro concreto per l'accesso dei giovani medici al mondo del lavoro, in particolare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

se non ritenga a tal fine inadeguata la previsione che dal 1° gennaio 1995 l'attestato costituirà titolo necessario per l'esercizio della medicina generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978;

se non reputi incongruo che il tirocinio, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi di assunzione presso le USL, sia valutato alla stregua di una qualsiasi, seppure qualificata, borsa di studio e, cioè, punti 0,50 per anno (articolo 36 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982);

se non reputi, invece, opportuno prevedere, con le necessarie integrazioni alla normativa esistente, che il tirocinio - comprovato dal previsto attestato - abbia un'autonoma e specifica valutazione nei concorsi di assunzione presso le USL;

se non reputi altresì opportuno prevedere, con le necessarie iniziative legislative e regolamentari, che il tirocinio abbia una specifica ed autonoma valutazione nei titoli per la formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di medicina generale, guardia medica, medicina dei servizi e comunque costituisca titolo di precedenza per il conferimento dei suddetti incarichi;

se non abbia già previsto o posto in essere altre ulteriori iniziative affinché il tirocinio abbia reale e concreta valenza ai fini dell'accesso al lavoro dei giovani medici atteso che, allo stato, si tratta di 7.500 giovani medici che debbono ancora inserirsi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

(4-01402)

PELLEGATTI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che le Ferrovie dello Stato hanno deciso la soppressione nei giorni festivi delle corse dei treni sul tratto Rovigo-Chioggia;

che scelta analoga sembra essere stata fatta per il tratto Rovigo-Legnago-Chioggia;

che le tratte predette sarebbero sostituite con un servizio di *pullman* che allungherebbe di molto il tempo necessario per il collegamento da un posto all'altro;

che, in particolare, nel periodo autunno-inverno il Polesine si trova a dover affrontare avversità atmosferiche, prima fra tutte la nebbia che certamente non agevola il traffico su gomma,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il rischio di isolamento della provincia di Rovigo;

se non intenda attivarsi nei confronti della regione Veneto per l'applicazione della legge n. 385 del 1990;

se non ritenga opportuno aprire un confronto con le istituzioni preposte per affrontare la questione dell'intermodalità nei trasporti di un'area essenziale per i collegamenti del paese.

(4-01403)

MAGLIOCCHETTI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* -

Premesso:

che in data 7 marzo 1992 i consiglieri comunali di Pescosolido (Frosinone) Renzo Cancelli, Romano Ciccolini, Luigi Lucci, Angelo Prospero e Francesco Rotondi hanno esposto al Ministero dell'interno ed alla procura della Repubblica di Cassino i fatti sotto indicati;

che con contratto di appalto n. 20/71 del 19 novembre 1988 il comune di Pescosolido ha affidato all'impresa *Ciro Tatangelo* di Sora (Frosinone) l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme CEI, ISPEL e Prevenzione incendi, per l'importo di lire 780.000.000;

che i lavori sono stati ultimati nell'estate del 1990 e che l'anno scolastico 1990-91 è iniziato regolarmente;

che nella seduta consiliare del 26 ottobre 1990 alcuni consiglieri hanno espresso seri dubbi sulla congruità dei costi di detti lavori, sostenendo che «l'impresa aveva incassato somme di danaro pubblico non dovute»;

che il verbale della suddetta seduta consiliare è stato trasmesso in data 30 novembre 1990 alla procura della Repubblica di Cassino;

che con notevole ritardo ed in modo incompleto i direttori dei lavori hanno depositato al comune di Pescosolido «lo stato finale dei lavori con la relazione di accompagnamento» recante la data dell'11 marzo 1991, ma con l'omissione della data di ultimazione degli stessi;

che successivamente tali direttori dei lavori si sono dichiarati incompetenti a sottoscrivere progetti di impianti elettrici ed antincendio;

che alcuni mesi dopo la ditta appaltatrice dei lavori ha apportato modifiche ed ha iniziato nuove opere negli edifici consegnati e formalmente chiusi un anno prima;

che alla luce di questi fatti e per sollecitare la verifica i consiglieri di minoranza hanno richiesto a più riprese la convocazione del consiglio comunale, ricevendo reiterati rifiuti da parte del sindaco (già consigliere della Corte dei conti, capo di segreteria di Ministri e

Sottosegretari e presidente del consorzio di bonifica della Conca di Sora) e del prefetto;

che il 21 novembre 1991 la commissione d'inchiesta ha depositato la relazione che - dopo accese discussioni e vibranti insistenze e dopo l'intervento dei carabinieri e del prefetto - i consiglieri di minoranza hanno finalmente potuto prendere in visione;

che le gravi irregolarità riscontrate hanno indotto la commissione nella predetta relazione a concludere che «per quanto sopra esposto, sia nella parte riguardante l'esame degli atti tecnico-amministrativi, sia per quanto riguarda il controllo e la revisione della parte contabile, la commissione, suo malgrado, allo stato attuale non può emettere il certificato di collaudo», denunciando il pagamento di lavori mai eseguiti e l'anomala e spregiudicata gestione del denaro pubblico;

che tutte le autorità (Ministero dell'interno, Corte dei conti, Cassa depositi e prestiti, prefetto di Frosinone e procura della Repubblica di Cassino) adite dai consiglieri di minoranza del comune di Pescosolido, hanno finora manifestato la più completa inerzia, omettendo così specifici atti di ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere quali atti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare perchè sia ripristinata la legalità nell'ambito dell'amministrazione comunale di Pescosolido.

(4-01404)

STEFANO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Considerato:

che la legge n. 13 del 1989 ha disposto, tra l'altro, l'erogazione di contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, stanziando appositi fondi per gli anni 1989, 1990 e 1991;

che la regione Puglia, a tutt'oggi, non ha provveduto a ripartire fra i comuni interessati (i quali, poi, li mettono a disposizione dei disabili assegnatari) non solo i finanziamenti relativi agli anni 1990 e 1991, ma neppure il saldo (pari ai tre settimi) del finanziamento 1989;

che è molto probabile che la Puglia sia l'ultima regione a corrispondere tali contributi,

l'interrogante chiede al Ministro dei lavori pubblici se non ritenga opportuno verificare la corretta e tempestiva applicazione della legge n. 13 del 1989 da parte delle regioni e, nei casi di grave ritardo e palese inadempienza, adottare le misure amministrative conseguenziali (ad esempio il commissariamento *ad acta*, misure ingiuntive, eccetera).

È appena il caso di considerare la lievitazione dei prezzi dalla data della domanda a quella della effettiva disponibilità dei contributi o l'ingiustificabile prolungamento del disagio per i disabili.

(4-01405)

SPECCHIA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nella X legislatura, e più precisamente il 9 marzo del 1989, l'interrogante segnalò le disfunzioni presenti presso l'ufficio postale di Latiano (Brindisi), a causa della mancanza di personale;

che altre disfunzioni riguardano l'ufficio postale in questione, dove i pensionati e quanti devono riscuotere lo stipendio sono costretti ad attendere spesso alcune ore;

che ciò accade sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane a causa della mancanza di liquidità;

che evidentemente l'ufficio postale di Latiano non provvede a «rifornirsi» della liquidità necessaria, come invece fanno gli uffici di altri comuni della provincia di Brindisi;

rilevato che questa grave carenza di organizzazione del servizio procura disagi ai cittadini che sovente hanno protestato per questo stato di cose,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per eliminare gli inconvenienti innanzi indicati.

(4-01406)

DANIELE GALDI, ROGNONI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* - Considerato:

che a partire dal 1° gennaio 1993 cesseranno le formalità doganali nel traffico infraeuropeo attivando la libera circolazione delle merci;

che ciò comporterà una drastica riduzione degli occupati;

che tali lavoratori non rientrano nei benefici della legge n. 223 del 1991;

che la CEE ha previsto finanziamenti appositi per far fronte alla crisi occupazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali interventi il Governo intenda attivare per accedere ai fondi CEE;

se il Governo ritenga necessario sostenere il reddito di questi lavoratori estendendo i tradizionali ammortizzatori sociali;

se non ritenga di derogare al blocco delle pensioni di anzianità previsto per il 1993;

se non ritenga, infine, di dover sostenere progetti di riqualificazione e riconversione delle aziende interessate.

(4-01407)

ANDREINI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la legge sui parchi n. 394 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1991 - è del 6 dicembre 1991;

che il 15 giugno 1992, sei mesi dopo, il Ministro dell'ambiente ha emanato un decreto - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1992 - a firma del sottosegretario Angelini, per l'approvazione del finanziamento dei progetti del programma Pronac;

che la spesa prevista ammonta a 18.000 milioni, così suddivisi:

2.300 per indagini conoscitive, studi e proposte per il piano di promozione e sviluppo socio-economico del Parco nazionale del Pollino;

2.400 per la redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico del Parco nazionale delle foreste casentinesi;

300 per la perimetrazione, ... caratteristiche ambientali paesistiche delle foreste casentinesi;

2.100 per la perimetrazione e lo sviluppo socio-economico del Parco nazionale dell'arcipelago toscano;

3.200 per il piano del Parco nazionale dei monti Sibillini;

2.400 per le Dolomiti bellunesi;

2.800 per l'Aspromonte;

1.200 per il delta del Po;

1.300 per la conoscenza dell'ecosistema del golfo di Orosei;

che detto provvedimento è stato adottato pochi giorni prima della formazione del nuovo Governo;

che in esso si richiama al settimo capoverso un precedente decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, emanato il sospetto è d'obbligo, tre giorni prima della definitiva approvazione della legge-quadro sulle aree protette (un'attesa di 40 anni poteva consentire un rinvio di poche ore);

che nelle premesse del dispositivo non si fa mai riferimento alla legge per la protezione e la salvaguardia della natura, nella quale agli articoli 12 e 14 si stabiliscono rispettivamente le competenze degli Enti parco e delle consulte per il Parco proprio sulle materie oggetto del decreto;

che il Parco del delta del Po, articolo 35 della legge n. 394 del 1991, definito di carattere interregionale, compete alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna;

che nella fase iniziale di avvio dei parchi il Ministro dovrebbe procedere solo alle nomine, alla delimitazione provvisoria e alle norme di salvaguardia;

che le cifre indicate per ciascun parco sono di enorme entità, in nessun modo giustificabili, autentici sprechi clientelari e formalmente, solo formalmente, comprensibili per un lavoro di lunghissima durata e quindi di segno opposto rispetto all'impegno più volte ribadito dal ministro Ruffolo per un rapido decollo dei parchi;

che lo spreco è reso ancor più evidente dal fatto che già esistono numerosissimi studi elaborati dalle regioni, dalle province e dalle associazioni ambientaliste;

che tali «regali» non depongono a favore di un corretto uso del denaro pubblico;

che simile modo di procedere non elimina di certo la diffidenza delle popolazioni locali;

che alla NIER S., cooperativa a responsabilità limitata, vengono assegnati studi per ben 11.000 milioni sui 18.000 previsti;

che, anche alla luce dell'articolo 10 della legge n. 305 del 1989 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), il provvedimento rappresenta una chiara forzatura,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto ciò e se non ritenga illegittimo il provvedimento o politicamente insostenibile o inopportuno stante le difficoltà di bilancio;

quali siano i tempi di consegna e le attività che giustificano la spesa;

quali siano i criteri che hanno determinato la scelta dei destinatari dei fondi ed infine se il Ministro non ritenga opportuno intervenire per revocare il provvedimento onde impedire un grave spreco di denaro pubblico, fra l'altro, in palese violazione della legge n. 394 del 1991.

(4-01408)

VISIBELLI. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che nella giornata del 21 ottobre 1992 la Commissione europea ha approvato un rapporto sul funzionamento dei telefoni in Europa;

che nella successiva conferenza stampa i commissari Leon Brittan e Filippo Maria Pandolfi hanno evidenziato che da tale rapporto emerge che il servizio telefonico in Italia è tra i più costosi in Europa, superato in tale triste primato solamente da quello del Portogallo e della Grecia;

che le disparità di fatturazione non corrispondono a differenze effettive di costi, falsando così le condizioni operative nel grande mercato europeo: in buona sostanza le aziende italiane sono penalizzate perchè pagano un sovrapprezzo rispetto alle concorrenti di altri paesi;

che, infatti, telefonare da Roma a Londra per tre minuti nelle ore di maggior traffico costa 3.550 lire, mentre la stessa telefonata da Londra a Roma costa 2.600 lire da un apparecchio della British Telecom e 2.200 lire da un telefono della concorrente Mercury;

che sulle disparità delle tariffe telefoniche lo scrivente presentò una interrogazione sin dal 25 luglio 1990 al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,

si chiede di conoscere:

come si sia potuta creare la disparità di tariffe telefoniche sopra descritta;

se non si ritenga doveroso, a ridosso del 1993, in un momento difficile per l'industria nazionale, operare sollecitamente per un livellamento delle tariffe italiane con quelle europee.

(4-01409)

PERIN. - Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Premesso:

che sono apparsi articoli su giornali della regione Veneto del 4 ottobre 1992 dai quali risulta che i carabinieri del NAS, controllando alcuni viticoltori, hanno trovato piccole percentuali di zucchero nei vini proprio nelle zone famose del prosecco;

che, per quanto impegno ci metta il viticoltore nel produrre uva di qualità, i raccolti sono sempre influenzati dalle condizioni climatiche che non sempre sono favorevoli e che possono compromettere il lavoro di una intera stagione come sta succedendo quest'anno;

che di fronte ad annate come questa la gradazione zuccherina delle uve può essere non delle migliori ed allora in questi casi la legge italiana permette tramite decreto ministeriale l'aggiunta di concentrati;

che negli altri Stati europei produttori di vini (Francia e Germania) questo stesso problema viene risolto con l'aggiunta controllata di zuccheri (saccarosio), metodo che in Italia è permesso solo con la produzione di vini speciali (spumanti, vermut, marsala);

che da un punto di vista tecnico, da moltissime fonti autorevoli, viene affermato che lo zucchero è lo strumento migliore per aumentare le gradazioni dei vini perchè non fa male alla salute e non è portatore di elementi che possono alterare il prodotto finale;

che il mosto concentrato invece è derivato da altre uve e per essere rettificato passa attraverso processi lavorativi per nulla naturali che lo mettono a contatto con resine scambiatrici ed è sicuramente un possibile portatore di batteri;

che i viticoltori non sono convinti che questo sia lo strumento tecnico migliore da usare nella produzione di vino delicato come ad esempio il prosecco;

atteso che con quanto sopra esposto l'interrogante ha voluto rilevare la differenza di mezzi tecnici a disposizione dei produttori italiani rispetto ai loro concorrenti stranieri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno l'adeguamento della legislazione vinicola italiana con quella di altri paesi europei, nostri concorrenti, perchè questo è funzionale a migliorare la qualità dei nostri prodotti;

inoltre, se non si ritenga opportuno che gli organi addetti al settore di vigilanza e controllo, particolarmente in questo momento di recepimento di regole europee, non siano solo organi repressivi, ma utili strumenti con funzioni di indirizzo per migliorare le attività produttive a vantaggio dell'economia locale, nazionale e del consumatore.

(4-01410)

MARCHETTI, LOPEZ. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nei giorni scorsi, nell'istituto tecnico industriale «Meucci» di Massa, un insegnante avrebbe apostrofato uno studente di colore con queste parole: «Sporco marocchino, razza inferiore» e lo avrebbe cacciato dall'aula;

che l'episodio ha determinato la giusta protesta degli studenti e viva preoccupazione fra le persone sensibili all'esigenza di impedire il diffondersi di un clima non favorevole alla convivenza civile fra le diverse etnie;

che è evidente che un atteggiamento razzistico è sempre da condannare, ma ancor più si deve rigettare quando esso è tenuto da un insegnante;

che dalla scuola e dagli insegnanti, in particolare, deve essere rispettato il precetto costituzionale che vuole riconosciuta la pari dignità sociale senza distinzione di razza;

che tale precetto dovrebbe costituire una delle fondamentali ispirazioni dell'insegnamento,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare come si sono svolti i fatti riportati nelle cronache di Massa dei giornali «La Nazione» e «Il Tirreno»;

quali provvedimenti le competenti autorità scolastiche abbiano assunto o intendano assumere in conseguenza degli accertamenti che dalle stesse dovrebbero già essere stati espletati.

(4-01411)

PAIRE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che la strada statale n. 20, che collega la provincia di Cuneo con il nizzardo e con l'imperiese e che è oggetto di adeguati interventi strutturali ad opera dell'ANAS, si trova in una situazione di parziale inutilizzo, quantomeno nel tratto Robilante-Rocca Vione-Borgo San Dalmazio, per la mancanza dei fondi necessari (10-13 miliardi) alla realizzazione dei relativi svincoli. In tale situazione gli autocarri che provengono particolarmente dagli stabilimenti della Presa-Cementi e dalla SIRO (e sono migliaia ogni giorno) diretti verso l'Italia non possono accedere alla nuova struttura della strada statale n. 20 se non dopo aver raggiunto Borgo San Dalmazio e attraversato, in una situazione di paralisi e di insicurezza del tratto, i diversi centri urbani posti sull'asta della vecchia strada statale n. 20; se non saranno realizzati tali svincoli, gli interventi dell'ANAS sulla strada statale n. 20 saranno parzialmente inefficaci;

se da parte dell'ANAS prevalga la prassi di finanziare il completamento di opere urgenti; in tale caso lo scrivente crede che la strada statale n. 20 vada inserita al primo posto.

(4-01412)

ROCCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che, ogni qualvolta si rende necessario, i pazienti e i medici di Viterbo devono spostarsi dall'Ospedale grande di Viterbo fino al pronto soccorso di Belcolle per la consulenza medica (la costruzione del pronto soccorso di Belcolle è stata iniziata nel 1971);

considerato:

che per una TAC urgente, per sospetta meningite, l'attesa si può prolungare fino a 6 giorni e può succedere che gli appuntamenti, già fissati con largo anticipo, possano essere rimandati all'ultimo momento per guasti tecnici ai macchinari del laboratorio; inoltre, questa evenienza sottopone il paziente anche a lunghi spostamenti inutili con l'autoambulanza, essendo la TAC esterna al pronto soccorso;

che un elettrocardiogramma può anche essere ripetuto moltissime volte per difetti al macchinario (è capitato che dovesse essere ripetuto anche 7 volte);

che il paziente si trova costretto a portarsi da casa strumenti per il controllo della febbre (termometro), a causa di una partita di termometri difettosi in dotazione al pronto soccorso;

che gli interfono sono perennemente guasti, mettendo in pericolo e a notevole rischio la sicurezza e la salute di tutti e a questa disfunzione si sopperisce parlando dalle finestre e attraverso le porte socchiuse;

che tutti i servizi igienici sono fuori uso o in condizioni di degrado notevole mettendo a rischio la salute pubblica;

che nel pronto soccorso vi è una massiccia presenza di insetti (formiche, zanzare, mosche, eccetera);

tenuto conto:

dello stato fatiscente delle pareti, dove gli intonaci si staccano e cadono a terra creando gravissimi problemi di sicurezza e lasciando intravedere sulle pareti macchie di muffa che libera cattivi odori;

dell'insufficienza delle lenzuola, coperte, cuscini, eccetera e dell'usura di quelle esistenti;

dell'insufficienza dei piantoni porta-flebo, che per sopperire a questa gravissima carenza vengono spostati da camera a camera con notevoli disagi per gli utenti;

considerato:

che mancano completamente armadi, comodini e altre suppellettili vitali per la permanenza in un reparto per malattie infettive;

che il comune ha rilasciato permessi per sfilate e concerti da tenersi proprio nella zona adiacente all'Ospedale, in spregio della ovvia incompatibilità con la necessità di quiete dei degenti;

tenuto conto della grave insufficienza qualitativa e quantitativa del cibo sia per il personale medico sia per i pazienti;

stante la situazione igienico-sanitaria del reparto per malattie infettive dove la pulizia dovrebbe costituire ineliminabile priorità;

che i problemi della divisione malattie infettive sono:

a) inadeguatezza e stato di fatiscenza delle strutture;

b) ritardo nella costruzione del nuovo reparto di Belcolle, spostamenti in ambulanza dei malati a causa della divisione dell'Ospedale in tre zone diverse della città con perdita di tempo, pericolo per la salute di tutti e spreco di risorse economiche;

c) totale carenza di strutture igienico-sanitarie per i pazienti e per il personale,

si chiede di conoscere, tenuto conto che tutto ciò comporta un grave rischio per la salute dei pazienti e per le loro condizioni psico-fisiche all'interno del nosocomio di Viterbo, quali misure e provvedimenti intenda prendere il Ministro della sanità per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

(4-01413)

PREIONI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali, del tesoro e delle finanze.* - Per conoscere:

a) quanto il gruppo IRI abbia pagato la pubblicità sulla rivista mensile «Città popolare» (pagina 21 del n. 7 di luglio 1992);

b) quale sia la diffusione della rivista suddetta, offerta in omaggio ai senatori e, presumibilmente, destinata ad un pubblico piuttosto ristretto, dal momento che gli articoli sono a firma di Arnaldo Forlani, Mino Martinazzoli, Guido Bodrato, Ciriaco De Mita.

(4-01414)

PREIONI. – *Ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali, del tesoro e delle finanze.* – Per conoscere:

a) quanto la SIP, società del gruppo IRI, abbia pagato la pubblicità sulla rivista mensile «Città popolare» (pagina 33, parte interna della copertina del n. 7 di luglio 1992);

b) quale sia la diffusione della rivista suddetta, offerta in omaggio ai senatori e, presumibilmente, destinata ad un pubblico piuttosto ristretto, dal momento che gli articoli sono a firma di Arnaldo Forlani, Mino Martinazzoli, Guido Bodrato, Ciriaco De Mita.

(4-01415)

PREIONI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle finanze.* – Premesso che il «Coala» (Consorzio obbligatorio nazionale alluminio e ambiente), nei cui organi di controllo sono presenti i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del tesoro e delle finanze, ha tra l'altro lo scopo di «promuovere l'informazione all'opinione pubblica ed ai *mass media*», si chiede di sapere:

a) quali e quanti contributi – e sotto quale forma – detto Consorzio riceva dallo Stato o da altri enti pubblici od a partecipazione pubblica e quanto spenda per promuovere l'informazione;

b) quanto il «Coala» abbia pagato la pubblicità sulla rivista «Città popolare» (pagina 11 del n. 7 di luglio 1992);

c) quale sia la diffusione della rivista suddetta, offerta in omaggio ai senatori e, presumibilmente, limitata ad un pubblico piuttosto ristretto, dal momento che gli articoli sono a firma di Arnaldo Forlani, Mino Martinazzoli, Guido Bodrato, Ciriaco De Mita.

(4-01416)

MARNIGA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che è in atto presso le Ferrovie-Nord Milano il riordino generale delle società che fanno capo al gruppo attraverso fusioni e/o accorpamenti;

considerato che la società nazionale Ferrovie Tranvie con sede ad Iseo (Brescia) che fa parte del gruppo gestisce con concessioni ministeriali le tratte Brescia-Iseo, Iseo-Rovato, Iseo-Edolo ed il servizio di autolinee nelle stesse zone;

considerato inoltre che le concessioni per l'esercizio ferroviario non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico incorporato senza uno specifico provvedimento governativo,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se abbia avviato le necessarie procedure per il trasferimento delle concessioni, essendo preoccupato che tale riordino possa influire negativamente e sul piano occupazionale e su quello del servizio pubblico.

(4-01417)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI. - *Al Ministro dell'interno.*

- Premesso:

che in data 3 novembre 1988 il consiglio comunale di Gaeta (Latina) ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto-concorso per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che la spesa annua prevista per il servizio è di lire 1.250.000;

che risultò vincitrice la ditta Redimap di Cassino (Frosinone), via Sferracavallo, chilometro 3,500;

che votarono a favore solo i consiglieri democristiani mentre tutti gli altri presenti si astennero;

che il 18 ottobre 1988 il presidente della Lega per l'ambiente di Gaeta ha reso noto al sindaco che, da informazioni raccolte, la ditta non aveva precedenti esperienze nella raccolta dei rifiuti, ma l'unico lavoro svolto dalla stessa consisteva nella gestione di una discarica non controllata a pochi passi dal fiume Rapido, da dove trasportava a Malagrotta i rifiuti del comune di Cassino, e che la stazione di trasferimento a Gaeta o Formia non era prevista dal piano regionale dei rifiuti;

che la ditta venne preferita alle altre, tra l'altro, perchè offriva la raccolta differenziata dei rifiuti (mai effettuata), la raccolta dei rifiuti solidi ingombranti a domicilio (mai effettuata), il lavaggio e la disinfezione periodica dei cassonetti (quasi mai effettuati), una stazione di trasferimento a Gaeta o Formia (mai realizzata);

che l'appalto venne conferito alla Redimap con contratto n. 1867 di repertorio in data 20 gennaio 1989 e divenne esecutivo in data 30 gennaio 1989;

che secondo l'articolo 5 del contratto di appalto «la mancata disponibilità in tutto o in parte delle attrezzature, mezzi, area di trasferimento da parte della ditta non darà luogo alla redazione del verbale di inizio servizio, per cui alla scadenza dei termini stabiliti nell'articolo 2 del capitolato speciale il presente contratto si intenderà rescisso per colpa della ditta con le conseguenze previste nel predetto articolo 2»;

che l'articolo 2 del capitolato speciale dice: «L'inizio del servizio dovrà comunque effettuarsi entro 90 giorni dalla data di notificazione al concessionario dell'avvenuta esecutività del contratto di appalto, contratto che dovrà perfezionarsi nella sottoscrizione, entro 30 giorni dalla data di deliberazione di conferimento. Qualora entro i sopraindicati termini l'aggiudicatario non addivenga per qualsiasi motivo alla sottoscrizione del contratto o all'inizio del servizio... (il comune), senza ricorrere ad alcun atto di messa in mora, resta immediatamente libero di procedere ad una nuova aggiudicazione»;

che il comune di Gaeta non si è mai avvalso di questo suo diritto, nonostante la ditta non abbia iniziato i lavori perchè non in possesso della stazione di trasferimento (mancanza constatata in un verbale redatto dal direttore dell'ufficio tecnico comunale in data 7 luglio 1989);

che in una nota al sindaco, protocollo n. 25116 del 1° ottobre 1992, lo stesso tecnico afferma che i mezzi usati dalla ditta sono stati verificati nell'agosto 1990; anzi, in data 10 aprile 1990, con delibera di giunta n. 715, il comune di Gaeta, guidato all'epoca da una maggioranza PSI-PRI-PSDI-PCI (sindaco repubblicano Sergio Tuccilli, assessore alla

nettezza urbana Giannino Vellucci del PSI), ha attivato il contratto di appalto, e tale attivazione è stata confermata definitivamente con delibera della stessa giunta n. 774 del 18 aprile 1990;

che dalla delibera n. 715, contrariamente a quanto affermato nel consiglio comunale del 3 novembre 1988 dal presidente della commissione che ha esaminato i progetti, il quale ha sostenuto che il progetto Redimap «prevede... l'allestimento di un sito a Gaeta o Formia di metri quadrati 5.000 circa per stazione di trasferimento», si evince che lo stesso direttore dell'ufficio tecnico comunale sostiene che dal contenuto del contratto definitivo di appalto e dai connessi atti di aggiudicazione non risulta in maniera inequivocabile la perentorietà dell'ubicazione dell'area di trasferimento nel comprensorio Gaeta-Formia e che già in data 7 luglio 1989 sempre lo stesso tecnico ha sostenuto che la stazione di trasferimento è stata ubicata presso la sede della stessa ditta, in Cassino, e realizzata in forma mobile;

che il direttore dell'ufficio tecnico ritiene attivato con circa 9 mesi di anticipo, il 4 luglio 1989, anziché il 6 aprile 1990, come proposto dalla giunta e accettato dalla ditta, il contratto definitivo (se il suo parere fosse stato accettato, avrebbe comportato un maggior esborso da parte del comune di lire 163.834.961);

che sempre la delibera n. 715 prevede che in località Ruaniello in Gaeta avvenga il trasbordo dei rifiuti dai mezzi piccoli a mezzi più grandi, ma in realtà tale operazione è stata compiuta quasi sempre in mezzo alle strade lasciando in terra scoloriture di liquami;

che nel mese di agosto 1992 la procura circondariale presso la pretura di Latina ha arrestato i tecnici comunali Emilio Masiello (direttore dell'ufficio tecnico) e Salvatore Strozza (ex responsabile del servizio di nettezza urbana), nonché l'amministratore della Redimap Egidio Nardone, ipotizzando il reato di truffa ai danni del comune di Gaeta;

che solo dopo quella data, nonostante le continue carenze del servizio (raccolta differenziata non attivata, raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio non effettuata, lavaggio e disinfezione dei cassonetti quasi mai effettuati, manutenzione dei cassonetti inesistente, raccolta dei rifiuti spesso carente, trasbordo dei rifiuti in mezzo alle strade), sono state applicate delle penalità alla ditta con delibera di giunta n. 995 del 26 settembre 1992 (giunta DC-PRI-PSI-PDS);

che nel frattempo i due ex assessori alla sanità del comune di Gaeta, Giannino Vellucci e Stanislao Mitrano, hanno ricevuto avviso di garanzia, sempre dalla procura presso la pretura circondariale di Latina e sempre con l'ipotesi di truffa aggravata ai danni del comune;

che i due, membri anche dell'attuale giunta, sono stati interrogati dal giudice il 29 settembre 1992 e il consigliere verde con una mozione ne ha chiesto le dimissioni e con un'altra ha chiesto la risoluzione del contratto con la Redimap;

che nel corso del consiglio comunale del 2 ottobre 1992 l'assessore Mitrano ha affermato che ha firmato in bianco i bollettari di accompagnamento dei rifiuti in discarica, accampando la buona fede;

che c'è il sospetto che la ditta li abbia usati per trasportare a Borgo Montello (Latina) i rifiuti di Cassino: in ogni caso con tale

atteggiamento poteva arrecare danno al comune di Gaeta, in quanto il capitolato d'appalto prevede la possibilità di una richiesta di aumento di canone quando la quantità di rifiuti supera del 20 per cento quella pattuita all'inizio del servizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare la correttezza della procedura seguita dagli amministratori del comune di Gaeta nel rapporto con questa ditta di smaltimento dei rifiuti;

se non intenda intervenire perchè il contratto con la ditta Redimap, così evidentemente disatteso, sia rescisso;

se non intenda intervenire con una indagine amministrativa per verificare la correttezza della procedura dell'appalto di assegnazione del servizio che risulta così gravemente compromessa dagli eventi successivi.

(4-01418)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00267, del senatore Saporito, in merito all'istituzione della terza università statale della città di Roma.